

BOZZE DI STAMPA

17 giugno 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
recante misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti (2207)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALPEZZI, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI, ALFIERI, RAMPI, VERDUCCI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere.».

Conseguentemente:

dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste Fondo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dal comma 6-ter al comma 6-novies.

6-ter. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, a 198, producono, a pena di esclusione, al momento della pre-

sentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quater. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma *6-ter* e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6-quinquies. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiati dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani; con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. È requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

6-sexies. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6-septies. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma *6-quater* ovvero del comma *6-quinquies*, commisurato alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma *6-quater* determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

6-octies. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

6-novies. I rapporti e le relazioni previste dai commi *6-ter* e *6-quater* sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale».

1.2

VALENTE, FEDELI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «Le risorse nazionali degli interventi del Piano di cui al comma 1 sono ripartite» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle finalità relative alle pari opportunità di genere.».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

- alla lettera f):

a) sostituire le parole: «6.880 milioni di euro» con le seguenti: «6.680 milioni di euro»;

b) al punto 1, sostituire le parole: «125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2022, 95 milioni di euro per l'anno 2023, 112,62 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025;»;

c) al punto 2, sostituire le parole: «704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025;» con le seguenti: «554,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.264,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.474,88 milioni di euro per l'anno 2023, 839,17 milioni di euro per l'anno 2024, 174,71 milioni di euro per l'anno 2025;»

- alla lettera l):

a) sostituire le parole: «quanto a 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» con le seguenti: «quanto a 410 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e a complessivi 200 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«2. Asili nido e scuole dell'infanzia per bambini fino a tre anni di età - interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia fino a 3 anni di età, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

1.3

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «1.750 milioni» con le seguenti: «5.250 milioni»;*

b) *dopo il punto 3, aggiungere il seguente:*

«4. Ripresa del settore turistico e sostegno del comparto Horeca: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 « 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.4

MANTOVANI, GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, SANTANGELO,
MAUTONE, MATRISCIANO, DONNO, NATURALE

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero «1.», sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il numero «1.», inserire il seguente:

«1-bis. Servizi di prevenzione e al contrasto del cyberbullismo: 20 milioni per l'anno 2022 e 20 per l'anno 2023;».

1.5

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) competenze digitali di base: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;»

Conseguentemente:

- *al comma 2, lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.550 milioni»;*

- *al comma 2, lettera f), le parole «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.080 milioni»;*

- *alla lettera f) il numero 1) è soppresso.*

1.6

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) programmi di *Capacity Building e Public Innovation Management* a beneficio di comuni capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

Conseguentemente al comma 2:

lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.150 milioni»;

lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.480 milioni»;

lettera f), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 45 milioni di euro per l'anno 2022, 65 milioni di euro per l'anno 2023, 82,62 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.7

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) accrescere il livello dei servizi digitali offerti ai cittadini dalle Città metropolitane: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "Polis" Case dei servizi di cittadinanza digitale: 115 milioni di euro per l'anno 2022, 135 milioni di euro per l'anno 2023, 152,62 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025 e 112,38 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.8 (testo 2) [id. a 1.9 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.7 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2), 3.0.7 (testo 2) e 4.2 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'articolo 2 dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dal comma 1, con delibera del CIPESS, sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

a. 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b. 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme *Oil and Gas* e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna in cui eolico *offshore* e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;

c. 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50 mila e 250 mila abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50 mila abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale;

d. 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

e. 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia valorizzando così anche i siti di interesse turistico, storico e archeologico;

f. 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello stretto di Messina;

g. 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovrappollamento carcerario.

h. 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie;

1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascuno intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h) sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.»

1.11

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) quanto a complessivi 4.000,00 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, per investimenti e programmi volti a potenziare la rete nazionale degli asili nido ed incrementare i servizi per la prima infanzia ad essa correlati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

b) per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.12

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 2, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «le aree del terremoto del 2009 e 2016» con le seguenti: «le aree del terremoto del 2009, 2012 e 2016».

1.13

GALLICCHIO, NATURALE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), numero «1», sostituire le parole: «del 2009 e 2016» con le seguenti: «del 2009, 2016 e 2018».

1.14

MANTOVANI, NATURALE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), numero «1», dopo le parole: «terremoto del 2009» inserire la seguente: «, 2012».

1.15

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 2, lettera b), n. 1), dopo le parole: «le aree del terremoto del 2009» aggiungere le seguenti: «, del 2012».

1.16

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

*«1-bis) finanziare lo *start up* e il consolidamento di cooperative sociali e imprese sociali per il supporto ai disabili: 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»*

Conseguentemente al comma 2, lettera g), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 17 milioni di euro per l'anno 2023, 39,5 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.17

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «9.760 milioni di euro» con le seguenti: «13.760 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) piano straordinario di potenziamento e ammodernamento del trasporto pendolare: 4 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.19

PESCO

Ritirato

Al comma 2, lettera c), numero «1», sostituire le parole: «bus, treni» con le seguenti: «bus e bus turistici, treni».

1.20

MALLEGNI, GALLONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), ai numeri 1) e 2) dopo la parola: «bus», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli turistici,».

1.21

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ARRIGONI

Ritirato

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

al punto 1), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico»;

al punto 2), dopo la parola: «treni», aggiungere le seguenti: «,veicoli destinati al trasporto turistico».

1.22

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 a 2023;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), al numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2021, 44,2 milioni di euro per l'anno 2022, 118,8 milioni di euro per l'anno 2023».

1.23

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti trasporto turistico di persone: 10 milioni di euro nel 2021;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), numero 2) le parole: «45 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2021».

1.25

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità: 183,3 milioni di euro per l'anno 2021, 393,3 milioni di euro per l'anno 2022, 438,3 milioni di euro per l'anno 2023, 410,2 milioni di euro per l'anno 2024, 281,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 43,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è soppresso.

1.26

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) potenziamento *European Rail Traffic Management System/European Train Control System - ERTMS/ETCS*: 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) rinnovo del materiale rotabile: 55 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;».

1.27 (testo 2)

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 9), inserire il seguente:

«9-bis) Interventi per Zone economiche Speciali e digitalizzazione e semplificazioni delle procedure doganali: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente al comma 2:

- lettera c), le parole «9.760 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.110 milioni»;

- lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

- alla lettera a), il numero 4) è soppresso;

1.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera c), numero 11) dopo le parole: «(Cold ironing)» inserire le seguenti: «, attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non proven-

ga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o in sua mancanza, da gas naturale.».

1.29 (testo 2) [id. a 1.31(testo 2), 1.32 (testo 2), 1.35 (testo 3), 1.64 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera c):*

1. *al punto 3, le parole: «Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite dal Regioni e Municipalità» sono sostituite dalle seguenti: «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali»;*
2. *al punto 4, le parole: «Rinnovo del materiale rotabile» sono sostituite dalle seguenti: «Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci»;*
3. *al punto 5, le parole: «Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)» sono sostituite dalle seguenti: «Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)»;*
4. *al punto 6, le parole: «ponti, viadotti e tunnel (ANAS)» sono sostituite dalle seguenti: «ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale»;*
5. *al punto 12, dopo le parole: «delle strade» sono inserite le seguenti: «, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 1 e n. 3 sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, rispettivamente, in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento;

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 2, sono destinate:

a) *nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il*

rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;

b) nella misura di 20 milioni per l'anno 2021, di 30 milioni per l'anno 2022 e di 30 milioni per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;

c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di GNL e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

a. le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie anche nei terminali intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

b. la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma *2-ter*, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità della popolazione residente;
- b) estesa delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma *2-quinquies*, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma *2-quinquies*, complessivamente considerati.

2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, sono destinate al finanziamento di un Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, avente ad oggetto la realizzazione, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, anche in forma congiunta di:

- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al dieci per

cento del totale delle risorse;

f) locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-nonies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma *2-octies*, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonché dell'entità della popolazione regionale residente in zona sismica 1 e 2;

b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona sismica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnico - economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresì destinate a:

a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.».

1.29

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Ritirato

Al comma 2, lettera c), numero 12, dopo la parola: «sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, in particolare ponti, funivie e».

1.30

ABATE

Al comma 2, lettera c), numero 12, aggiungere, infine, le seguenti parole: «inclusa la realizzazione del secondo lotto della strada Sibari-Sila, tratto San Demetrio Corone-Sibari».

1.33

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 lettera c), sostituire il numero 13) con il seguente:

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;»

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un ristoro alle imprese del settore edile per le maggiori spese sostenute per i lavori eseguiti nell'anno 2021 a causa dell'incremento dei prezzi delle materie prime, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti alle stazioni appaltanti al fine di compensare le aziende delle maggiori spese sostenute per l'acquisizione delle materie prime».

1.34

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 13) inserire i seguenti:

«13-bis) rafforzamento della mobilità ciclistica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

13-ter) sviluppo trasporto rapido di massa: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;

13-quater) sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), il numero 2) è soppresso.

1.36

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «al seguente programma» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai seguenti programmi e interventi»;

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) attrattività dei borghi: 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026«;

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.37

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «al seguente programma» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti programmi»;*

b) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 205,7 milioni di euro per l'anno 2021, 353,24 milioni di euro per l'anno 2022, 282,9 milioni di euro per l'anno 2023, 263,1 milioni di euro per l'anno 2024, 258 milioni di euro per l'anno 2025 e 80,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.38 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), numero 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

1.39

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 167,7 milioni di euro per l'anno 2021, 315,24 milioni di euro per l'anno 2022, 244,9 milioni di euro per l'anno 2023, 225,1 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025 e 42,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.40

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d) dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis) incentivi in favore delle imprese ricettive che valorizzino immobili inutilizzati: 33,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2, lettera d) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree, naturali: 174,4 milioni di euro per l'anno 2021, 321,94 milioni di euro per l'anno 2022, 251,6 milioni di euro per l'anno 2023, 231,8 milioni di euro per l'anno 2024, 226,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 49 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.41

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) sostegno al turismo termale: 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 187,7 milioni di euro per l'anno 2021, 335,24 milioni di euro per l'anno 2022, 264,9 milioni di euro per l'anno 2023, 245,1 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025 e 62,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.42

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei teatri per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 192,7 milioni di euro per l'anno 2021, 340,24 milioni di euro per l'anno 2022, 269,9 milioni di euro per l'anno 2023, 250,1 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 67,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.43

FARAONE

Ritirato

Alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nuovo "Bauhaus italiano" immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 2, lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 197,7 milioni di euro per l'anno 2021, 345,24 milioni di euro per l'anno 2022, 274,9 milioni di euro per l'anno 2023, 255,1 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.44 (id. a 1.45)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «Salute, ambiente e clima» con le seguenti: «Salute, ambiente, biodiversità e clima».

1.46

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) introduzione della prescrizione all'attività motoria e sportiva da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ed individuazione e monitoraggio di percorsi assistenziali strutturati e personalizzati per i pazienti che necessitano di tali prescrizione: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 46,49 milioni di euro per l'anno 2021, 123,09 milioni di euro per l'anno 2022, 145,88 milioni di euro per l'anno 2023,

115,56 milioni di euro per l'anno 2024, 41,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026».

1.47

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione di un fondo volto a finanziare progetti di ricerca in *digital health* elaborati da piccole e medie imprese e *start up* che hanno la propria sede al Sud: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 55,28 milioni di euro per l'anno 2022, 65,28 milioni di euro per l'anno 2023, 34,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.48

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) casa come primo luogo di cura e telemedicina: 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

Conseguentemente al comma 2, lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) salute, ambiente e clima: 21,49 milioni di euro per l'anno 2021, 98,09 milioni di euro per l'anno 2022, 120,88 milioni di euro per l'anno 2023, 90,56 milioni di euro per l'anno 2024, 16,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.49

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) istituzione zone franche urbane nei comuni delle regioni insulari soggetti a fenomeni di spopolamento e con condizioni economiche svantaggiate: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente al comma 2:

alla lettera f), le parole: «6.880 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.230 milioni»;

alla lettera a), le parole: «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.50

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento *start-up* o PMI innovative nel settore turistico: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.51

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* o PMI innovative nel settore agritech: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 105 milioni di euro per l'anno 2022 e 205 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.52

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up*: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.53

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento di *start-up* attive nello sviluppo e formazione in materia di coding e per la diffusione e l'utilizzo di tecnologie STEM: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.».

Conseguentemente, al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 130 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.54

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) finanziamento fondo "Cresci al Sud": 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;».

Conseguentemente al comma 2, lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) accordi per l'Innovazione: 90 milioni di euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;».

1.10 (testo 2)

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, alla lettera f) dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Creazione nel Sud Italia di un polo tecnologico innovativo nell'area della Cybersecurity e delle Smarter City e reindustrializzazione di un polo di intelligenza artificiale e di innovazione in ambito marino e delle start up e della piccola cantieristica navale: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025»

Conseguentemente al comma 2, lettera f) sostituire il punto 3) con il seguente: «3) Accordi per l'Innovazione: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;»

1.55

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «1.203,3 milioni di euro» con le seguenti: «4.203,3 milioni di euro».

Alla medesima lettera, dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) iniziative utili a contrastare l'ipotesi di adozione del "Nutri-score" o del sistema a "semaforo", quali sistema di etichettatura uniforme

suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale: 3 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

a) *per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;*

b) *per gli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

1.56 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «dal 2022 al 2026» con le seguenti: «dal 2021 al 2026»;*

2) *al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7»;*

3) *al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;*

4) *dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),

numero 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-*bis*, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera *e*), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005.»;

5) *al comma 9 sostituire le parole: «in 3.055,53 milioni di euro» con le seguenti: «in 3.005,53 milioni di euro».*

1.57

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera h), numero «1.», dopo le parole: «per l'anno 2026» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;».

1.58

MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 2, lettera h), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1) iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

2) aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.».

1.60

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022 al 2023»;

al punto 1) le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera a) le parole: «9.173,49 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «9.473,49 milioni di euro nel 2022», le parole: «9.835,40 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «10.035,4 milioni di euro nel 2023», le parole: «9.010,70 milioni di euro nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «9.310,7 milioni di euro nel 2024», le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025» sono sostituite dalle seguenti: «9.269,68 milioni di euro nel 2025» e le parole: «8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «8.882,96 milioni di euro nel 2026.».

1.61

PESCO

Ritirato

Al comma 2, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «ambito sanitario e assistenziale» con le seguenti: «ambito sanitario, assistenziale e veterinario».

1.62

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera i), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) efficientamento energetico e sismico dei plessi universitari: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;».

Conseguentemente:

alla lettera i) *le parole:* «500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «625 milioni»;

alla lettera c) *le parole:* «9.760 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «9.635 milioni»;

alla lettera c), *il numero 13) è sostituito dal seguente:*

«13) sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 375 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;».

1.63

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 2, lettera l), apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «210 milioni» *con le seguenti:* «3.710 milioni»;

dopo il punto 1, inserire il seguente:

«2. Risorse per il miglior assetto delle funzioni amministrative di Roma Capitale: 3.500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fronte:

per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «cashback». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

per gli anni dal 2023 al 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.66 (testo 2)

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»

Conseguentemente, al comma 2:

- lettera l), le parole «l) 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «l) 210 milioni di euro per l'anno 2021, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026»;

- lettera a), le parole «1.750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni»;

- lettera a), il numero 4) è soppresso.

1.65

FARAONE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) quanto a complessivi 100 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica riferiti al seguente programma:

1) tutela delle risorse marine nelle Aree Marine Protette: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) quanto a complessivi 1.103,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1) contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 280,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 238,81 milioni di euro per l'anno 2024, 102,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2026;».

1.67 (testo 2) [id. a 1.116 (testo 2) e 1.117 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.».

1.68

D'ANGELO, PIARULLI, EVANGELISTA, GAUDIANO, DONNO, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la riduzione del divario territoriale esistente tra le diverse aree del Paese, una quota parte, pari ad almeno il 50 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2; lettera c), numeri 1, 2, 4, 6, 12 e 13; lettera d), numero 1; lettera e), numeri 1, 2 e 3; lettera f), numeri 1 e 3, e lettera h), numero 1, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.».

1.69

GAUDIANO, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare i siti archeologici di Paestum, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al punto 3), sono utilizzate altresì per l'attivazione di una linea metropolitana di collegamento verso i medesimi siti.».

1.70

SICLARI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 8), è autorizzata, per il triennio 2021 - 2023 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.».

1.71

GAUDIANO, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera c), le risorse di cui al numero "12" sono altresì destinate alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta al complesso Area Archeologica e teatro Ellenistico di Foce Sarno-Parco Naturalistico Cinque Sensi di Sarno e alla riqualificazione dell'accessibilità stradale e miglioramento delle aree di sosta alle aree archeologiche di Nocera Inferiore.».

1.72

Giuseppe PISANI, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei programmi e interventi di cui al comma 2, lettera e), le risorse di cui al punto 1) sono destinate anche a potenziare la formazione nei temi di Salute e Ambiente, attraverso insegnamenti omogenei su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla sanità ambientale, al benessere animale e alla salute collettiva, da attivare presso i corsi di laurea e corsi di specializzazione di area medica e non medica; corsi di formazione

dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; corsi e master di perfezionamento post laurea pluridisciplinari.».

1.73

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera *a)*, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *e)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-ter. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto «*cashback*». Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

c) Al comma 5 le parole: «alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'estensione della

citata agevolazione agli interventi effettuati da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a partire da quelli operanti in comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero e delle scuole paritarie».

1.74

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"».

b) *dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023".

3-*ter*. Ad integrazione di quanto già previsto all'articolo 1, comma 2, lettera m), ai maggiori oneri si fa fronte:

1) per gli anni 2021 e 2022, con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "*cashback*". Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-*bis*, 289-*ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati;

2) per l'anno 2023, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.75

FARAONE

Ritirato

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «7.043,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.785,96 milioni di euro per l'anno 2026, 1.654,9 milioni di euro per l'anno 2027, 1.326,4 milioni di euro per l'anno 2028».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole: «9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028» sono sostituite dalle seguenti: «11.103,68 milioni di euro nel 2025, 10.566,96 milioni di euro nel 2026, 6.091,90 milioni di euro per l'anno 2027, 5.884,40 milioni di euro nel 2028,»;*

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-*bis*) quanto a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028 a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al successivo periodo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.584 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e 1.320 milioni di euro per l'anno 2028, a copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera. Nei casi in cui la disposizione di cui al secondo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.76

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-*bis*. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"»;

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 7.363,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 6.820,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.791,5 milioni di euro per l'anno 2025 e in 5.736,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 620,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.77

GALLONE, TOFFANIN, PAROLI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-bis, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui

*all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammon-
tare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.*

1.78

CALANDRINI, ZAFFINI, DE CARLO, NASTRI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma 8-*bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*,
le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e
2023"».

1.79

MANCA

Ritirato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) ai commi 1, 4, e 8, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) al comma *3-bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

c) al comma *4-ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) il comma *8-bis* è abrogato;

e) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

3-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *7-bis*, le parole: « nell'anno 2022 » sono sostituite dalle parole: "negli anni 2022 e 2023"».

1.80

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* il comma *8-bis* è sostituito dal seguente:

"*8-bis.* Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)* la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a)* e *b)*, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma *7-bis*,

le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026».*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.81

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) ai commi 1, alinea, 4, 5 e 8, le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022"»;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis,

le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.825 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.725,85 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.280 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.197,69 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.82

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi, gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.83

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqües*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 6% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

1.84

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqües*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.85

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo le ville storiche utilizzate per eventi"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge. 23 dicembre 2014, n. 190.

1.86

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinqüies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo gli edifici scolastici paritari"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.87

SANTILLO, ANASTASI, NATURALE

Ritirato

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti

l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata."».

1.88

MIRABELLI

Ritirato

Al comma 3, sono apportate le seguenti modiche:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «al comma 3-bis» aggiungere le seguenti: «le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)" e»;*

b) *alla lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: «al comma 9, lettera c)» con le seguenti: «al comma 9, lettere c) e d)».*

1.89

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-*ter* le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a)* e *b)* per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;

b) agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.90

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE,
FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

2) *sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024."»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 5.347,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.983,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.047,7 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3.992,79 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e in 413,8 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.91

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

«b) *al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta dall'anno 2022";*

b-bis) al comma 4 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-ter) al comma 4-ter le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b-quater) al comma 5 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-quinquies) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2022";

b-sexies) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento

dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 3.331,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.147,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.303,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 2.249,29 milioni di euro per l'anno 2026.»;*

b) *agli ulteriori maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

1.92

FARAONE

Ritirato

Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, le parole: «6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «6.901,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6.226,5 milioni di euro per l'anno 2024, 5.501,68 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.243,6 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *le parole: «9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026» sono sostituite dalle seguenti: «9.986,4 milioni di euro nel 2023,*

9.052,4 milioni di euro nel 2024, 9.561,38 milioni di euro nel 2025, 9.024,6 milioni di euro nel 2026»;

- *alla lettera c), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».*

1.93

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «è rideterminata in» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rideterminata in 1.375,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.352,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 601,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 547,49 milioni di euro per l'anno 2026.».

1.94

GALLONE, TOFFANIN, PAROLI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.95

CALANDRINI, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023.» aggiungere il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c) aggiungere dopo le parole: «quanto a» le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.96

MANCA

Ritirato

Al comma 3, lettera b), alinea «8-bis.», dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: «quanto a» aggiungere le seguenti: «41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026.».

1.97

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 1 lettera b) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse;

b-ter) al comma 1 lettera c) le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147

del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva, 2008/50/CE," sono soppresse;».

1.98

GALLONE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 119, comma 9, lettera *a)*, dopo la parola: "condomini", inserire le seguenti: ", indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari"».

1.99

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* Al comma 9, dopo la lettera *d-bis)* è aggiunta la seguente:

"d-ter) dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.100

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 9, dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*d-ter)* dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.101

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"*10-bis.* Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 9, lettera *c)*, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo. La deroga di cui al precedente periodo è subordinata alla preliminare verifica dell'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, nonché all'equilibrata remunerazione del capitale investito"».

1.102

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9 lettere a) e c) sono eliminate le parole: "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione".

3-ter. Ai maggiori oneri si fa fronte con le risorse residue, successivamente al rimborso relativo al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, derivanti dall'abolizione del cosiddetto "cashback". Di conseguenza, i commi 288, 289, 289-bis, 289-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 sono abrogati».

1.103

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, si interpretano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

1.104

ARRIGONI, RIPAMONTI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis,

le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.105

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023"».

1.106

MANCA

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023,"».

1.108

GIROTTI, ANASTASI, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui al comma 9, lettere a) e c), dell'articolo 119 che sostengono, nell'anno 2023, spese per gli interventi individuati dal medesimo articolo 119."».

1.109 (id. a 1.110 e 1.111)

LA COMMISSIONE

Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), n. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.».

1.112 (testo 2) [id. a 1.107 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1 in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del Regolamento del 18 giugno 2020, n. 2020/852/UE, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.».

1.113

PRESUTTO, GIAMMANCO, DELL'OLIO, NUGNES, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, FERRARA, TRENTACOSTE, VANIN, VACCARO, CASTALDI, NATURALE, MAUTONE, DI PIAZZA, LA MURA, GIANNUZZI, ANGRISANI, AUDDINO, DE LUCIA, GRANATO, LANNUTTI, PUGLIA, LOMUTI, ROMANO, TURCO, CASTIELLO, D'ANGELO, RICCIARDI, MORONESE, CORRADO

Ritirato

Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale, procedono al monitoraggio degli interventi, pubblicando, ai fini di trasparenza, gli esiti sulla pagina istituzionale del Ministero del Sud e della Coesione territoriale e provvedono ad inviare, con cadenza semestrale, un rapporto alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

1.114

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «investimenti complementari.», aggiungere i seguenti periodi: «Per ciascun intervento o programma sono altresì indicati: quota dell'investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attivano uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.115

VALENTE

Ritirato

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per ciascun intervento o programma ricompreso nel Piano di cui al comma 1 sono, altresì, indicati: a) la quota dell'investimento territorializzabile; b) l'importo stimato allocabile nel Mezzogiorno; c) l'importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi stadi intermedi di avanzamento e per l'esito finale. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del Sud e della Coesione territoriale attiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno specifico sito digitale ai fini della trasparenza sul monitoraggio degli interventi nelle aree territoriali del Mezzogiorno e inviano un report al Parlamento con cadenza semestrale.».

1.118

DI PIAZZA, FENU, NATURALE

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse relative alle scelte non espresse sono destinate ad obiettivi di interesse sociale, medico-scientifico o di carattere umanitario a diretta gestione statale"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MALLEGNI, GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il successo della campagna di vaccinazioni e il rallentare della curva dei contagi ci spinge ad affrontare con speranza le sfide per uscire dallo stato di fermo e di emergenza imposto dalla pandemia da COVID-19. Ripristinare la fiducia nella possibilità di viaggiare sarà il banco di prova per vincere la crisi che il settore turistico, con tutto il suo indotto, sta vivendo;

in tale quadro, sarà da subito fondamentale - in attesa che prendano corpo i programmi del PNRR - imprimere la giusta direzione alle risorse e agli investimenti previsti nel decreto-legge in oggetto;

le aziende di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infrastrutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l'offerta turistica nel nostro Paese, essendo le «ruote» di questo comparto strategico e che ha più di tutti gli altri subito gli effetti della pandemia;

la necessità di supportare tale settore è contenuta nella relazione approvata dalle Commissioni riunite 5 e 14 del Senato della Repubblica sulla Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XVI, n. 5) «Nell'ambito dei progetti per il rinnovo e l'ammodernamento tecnologico del trasporto pubblico locale (TPL), del trasporto privato e delle merci, va segnalata la mancanza di iniziative volte a comprendere anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese, per cui occorre prevedere un adeguato investimento per il rinnovo della flotta del settore dei bus turistici, anche nell'ottica di utilizzarli a supporto del TPL e del trasporto scolastico, come già sta avvenendo in alcune regioni a causa delle nuove esigenze di mobilità dovute alla crisi pandemica»;

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

viene disposta l'assegnazione di 1.400 milioni per programmi e interventi di rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi,

impegna il Governo:

ad includere, nell'ambito dei progetti per il rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, anche i veicoli destinati al trasporto turistico, che rivestono fondamentale importanza nell'offerta turistica nazionale ed internazionale del Paese.

G1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premesso che:

all'articolo 1 comma 2, lettera *e*), del provvedimento in oggetto sono previsti Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, destinando 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

più in dettaglio nei punti nei punti 1 e 2 vengono previste risorse per il rinnovo delle flotte di bus e navi verdi, che risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR e nei punti 3 e 4 risorse per il rafforzamento delle linee regionali gestite da Regioni e Municipalità e per il rinnovo del materiale rotabile, complementari alla Missione 3- Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR;

si segnala come nel PNRR obiettivo comune a tutte le missioni sia la decarbonizzazione con la conseguente riduzione delle emissioni: anche nel settore dei trasporti e della mobilità gli sforzi devono essere concentrati in tal senso, favorendo la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore;

il Fondo complementare deve essere in tal senso una ulteriore fonte di investimento volta a rafforzare le previsioni contenute nel PNRR;

impegna il Governo:

a utilizzare le risorse del Fondo complementare per favorire la transizione verso un sistema di trasporto pubblico sostenibile e verso la mobilità elettrica, pubblica e privata, con l'obiettivo della completa decarbonizzazione (emissioni zero) del settore.

G1.3

PAVANELLI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile e il comma 2 del medesimo articolo ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

il citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2026. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare quello approvato dall'articolo 1 in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile sborso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma *React-EU* (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il PNRR presentato dal Governo si articola in 6 Missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute in piena coerenza con i sei

pilastrini del Programma *Next Generation* EU (NGEU) - suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Per ogni Missione sono indicati le linee di investimento e le riforme settoriali (in totale 49) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti;

considerato che:

il PNRR prevede il rafforzamento della mobilità ciclistica, sottolineando che «il numero di ciclisti è in costante crescita dal 2013 (con crescita di oltre il 40 per cento nel 2018) e, oltre alla diffusione di un mezzo di trasporto non inquinante rappresenta una fonte di indotto economico dal valore di 7,6 milioni ogni anno. A causa dell'emergenza COVID-19, si prevede una crescita ancora più pronunciata del settore, con numero di ciclisti nel 2020 aumentato del 20 per cento rispetto al 2019»;

l'intervento proposto dal PNRR si pone l'obiettivo di facilitare e promuovere ulteriormente la crescita del settore tramite realizzazione e manutenzione di reti ciclabili in ambito urbano, metropolitano, regionale e nazionale, sia con scopi turistici o ricreativi, sia per favorire gli spostamenti quotidiani e l'intermodalità, garantendo la sicurezza. La misura ha anche l'obiettivo di migliorare la coesione sociale a livello nazionale, con il 50 per cento delle risorse destinate alla Regioni del Sud;

valutato che:

le piste ciclabili sono un percorso delimitato di mobilità, riservato esclusivamente a coloro che si spostano in bicicletta;

le piste ciclabili svolgono un'importante funzione all'interno delle reti urbane, per cui l'incremento della realizzazione di tali percorsi si inserisce in un progetto più ampio che concerne il miglioramento della funzionalità del traffico urbano;

rafforzando e migliorando le piste ciclabili si separa il traffico delle biciclette sia da quello pedonale che da quello motorizzato, favorendo un migliore scorrimento dei veicoli all'interno dell'area urbana e, di conseguenza, una maggiore sicurezza stradale;

la costruzione di piste ciclabili, inoltre, si inserisce nella prospettiva della sostenibilità ambientale e della salvaguardia delle risorse naturalistiche dall'inquinamento, nell'ambito dei quali sempre più amministrazioni si stanno muovendo;

una rete ciclabile che si dirama sul territorio urbano favorisce i collegamenti tra i luoghi in breve tempo e senza impatto sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finanziare ulteriormente la realizzazione di nuove piste ciclabili in ambito urbano e di migliorare la rete esistente anche attraverso l'inserimento della predetta finalità nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, così da conseguire l'importante obiettivo di

una maggiore attenzione per l'ambiente, la salute ed il benessere psico-fisico del cittadino, non tralasciando l'urgenza di migliorare la sicurezza stradale e di prevenire numerosi incidenti verificatisi nelle città sprovviste o con scarsa manutenzione delle piste ciclabili.

G1.4

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare, alla lettera c), che assegna complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da destinare a programmi e progetti tra cui figurano, in particolar modo, al numero 3 il rafforzamento delle linee regionali;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in specie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

la zona Sud-Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmo-

sferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo;

la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia;

il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G1.5

DAMIANI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge, ai commi 1 e 2, rispettivamente, dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato a integrare con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse;

le schede-progetto riepilogative dei programmi e degli interventi di cui al citato articolo 1 includono, tra gli altri, il progetto relativo alla elettrificazione delle banchine - *cold ironing* - al fine di ridurre la dipendenza dal

petrolio e diminuire l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2014/94/UE che prevede la realizzazione di una rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste con l'obiettivo di completarla entro il 31 dicembre 2025,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, all'interno del progetto citato in premessa, la elettrificazione delle banchine dei porti di Manfredonia e di Barletta.

G1.6

ABATE

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesso che:

l'articolo 1 del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza al comma 2, lettera *c*) indica quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi;

al punto 12 prevede una Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno, 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

valutato che:

i comuni di Acri e San Demetrio in Provincia di Cosenza (in Calabria) vengono ufficialmente riconosciute Aree interne dalla classificazione dei Comuni secondo la strategia «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 ricadenti nelle aree rurali «C e D» del PSR Calabria 2014-2020 (stabilite in accordo col Ministero);

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa anche la costruzione del secondo lotto della strada Sibari-Sila (i cui lavori sono iniziati nel

2009 e attualmente fermi) che dovrebbe collegare Acri-San Demetrio Corone (e tutte le aree interne che ricadono in quella zona) e Sibari. Nello specifico il tratto in questione è San Demetrio Corone-Sibari mentre il primo tratto Acri-San Demetrio Corone è oggetto di finanziamento della Provincia di Cosenza su delega di spesa della Regione Calabria.

G1.7

DAMIANI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza contempla all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 12) il progetto proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo alla strategia nazionale aree interne;

in questo quadro la proposta di investimento punta al miglioramento e alla sicurezza della mobilità e dell'accessibilità della rete stradale, recuperando pienamente la mancanza di manutenzione nella rete stradale secondaria, e ad aumentare l'accessibilità delle Aree interne, definite dalla Strategia Nazionale delle aree interne;

la riqualificazione infrastrutturale del Paese passa necessariamente attraverso il completamento di molte reti stradali del Sud Italia, come quella relativa alla Strada Regionale 6 che va dal tratto dell'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, all'interno del progetto citato in premessa, il completamento del tratto relativo alla Strada Regionale 6 che va dall'uscita autostradale Canosa-Barletta fino a Spinazzola.

G1.8

MONTEVECCHI, VANIN

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti, destinando complessivi 1.455,24 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al Ministero della Cultura, relativamente al programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali»;

considerato che:

l'articolo 1, comma 6, stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano Nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento come stabilite per il PNRR;

il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati, per ciascun intervento o programma, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea;

in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi si osserva che la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti;

considerato inoltre che:

è di fondamentale importanza garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale e del paesaggio;

è altresì essenziale che gli investimenti non arrechino alcun danno agli obiettivi ambientali e che siano frutto di una programmazione continua e non meramente emergenziale;

gli investimenti previsti per la Cultura ammontano a complessivi 4.275 miliardi di euro, cui vanno sommati, nel Fondo Complementare gli investimenti del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, ulteriori 1.460 mi-

liardi di euro, finalizzati al finanziamento di 14 interventi di tutela, valorizzazione e promozione culturale;

impegna il Governo:

a impiegare, in via prioritaria, le risorse di cui al Fondo complementare, in investimenti strategici sul patrimonio culturale attinenti la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, anche al fine di garantire la sua protezione dagli effetti generati dai cambiamenti climatici;

a garantire che le procedure di semplificazione e accelerazione in fase di dibattito ministeriale, non inficino o contrastino la normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

G1.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2207,

premesso che,

nell'ambito del piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, si dispone di 435 milioni di euro, destinati a finanziare il progetto «Percorsi nella storia - Treni storici e Itinerari culturali».

È previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari senza tempo realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS.

considerato che,

I treni storici sono naturalmente composti da locomotive a vapore, diesel o elettriche d'epoca al traino di carrozze di varie epoche storiche, e da automotrici in livrea originale. Su tutti gli itinerari, inoltre in composizione al treno c'è un bagagliaio adibito al trasporto gratuito di biciclette, proprio per consentire il trasporto intermodale, sempre in una modalità lenta e sostenibile;

impegna il Governo,

alla riconversione energetica anche dei treni sopraccitata, al fine di risparmiare energia e rendere i treni più ecologici e contenere il fenomeno degli archi elettrici, recuperare energia prodotta in frenata, sviluppare le tecniche di *ecodriving*;

ad intraprendere delle misure su tutto il territorio nazionale, che possano incentivare e rinnovare il trasporto pubblico e privato nell'ottica necessaria di una riduzione drastica dei consumi e dei danni ambientali.

G1.10

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

lo stesso articolo, al comma 2, procede alla ripartizione delle risorse nazionali del predetto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione annuale delle risorse assegnate a ciascuno di essi;

in particolare la lettera *d*) del medesimo comma 2, stanziava complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 a favore del Ministero della cultura riferiti al piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali;

ad integrazione e supporto di questa misura è necessario adottare un intervento strategico di rilancio di tutto il comparto turistico, fondamentale per attrarre, in questa fase di ripartenza, nuovi investimenti in tutti i settori economici del nostro Paese. Il turismo in Italia vale il 13 per cento del PIL, con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro e con alti livelli di occupazione, oltre 4,2 milioni di lavoratori;

attraverso la leva turistica infatti molti degli investimenti previsti nel PNRR potrebbero acquisire maggiore valenza con ricadute importanti su tutto il territorio, che per le diverse vocazioni dei luoghi che lo caratterizzano,

è l'espressione estesa e diffusa del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico, ed enogastronomico;

considerato che:

uno dei principali beni che possiede il nostro Paese è rappresentato dalle coste. Lungo i 7.500 Km di costa operano oltre 30 mila imprese nel settore turistico-balneare, che da sole producono un valore aggiunto di 800 milioni di euro, con un contributo del 3 per cento al PIL;

il turismo balneare ha tutte le caratteristiche per diventare, nell'ottica di un'azione di rilancio del Paese in chiave sostenibile, il punto di riferimento dell'attuazione degli investimenti previsti nei programmi per l'attrattività e la valorizzazione dell'identità dei territori,

impegna il Governo,

ad individuare nei programmi di sviluppo dell'attrattività e di valorizzazione dell'identità dei nostri territori, gli interventi necessari a favorire la crescita del compatto turistico balneare, quale elemento di unione di diverse azioni progettuali previste nel PNRR, anche attraverso l'apertura di un dialogo con le Regioni che permetta agli operatori balneari di poter esprimere al meglio, alla luce delle diverse esigenze legate alla particolare conformazione olografica del nostro territorio, lo spirito imprenditoriale che li caratterizza.

G1.11

GAUDIANO

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile. Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale;

in particolare, il medesimo articolo 1, al comma 2, lettera *c*), destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti;

la lettera *d*) del comma 2 assegna al contempo al Ministero della cultura (MIC) complessivi 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali. Da un comunicato stampa del 26 aprile 2021 del MIC, emerge che le risorse - che, in base alle informazioni riportate nello stesso comunicato ammontano, invece, a 1460 milioni - sono destinate al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi attrattori culturali». Tra gli interventi ricompresi nel predetto Piano figura anche il progetto che intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del MiC il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell'Appia Antica. Per il Parco Archeologico dell'Appia Antica l'obiettivo è quello di sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina;

considerato che:

i siti e i musei archeologici sono considerati luoghi d'elezione in cui si preserva nel tempo, attraverso la conservazione di manufatti e reperti, la memoria storica e artistica dell'Italia, contribuendo alla conoscenza della nostra storia e alla divulgazione del sapere e della cultura. L'Italia, fatta eccezione per alcune aree archeologiche di chiara fama e adeguatamente valorizzate, presenta una straordinaria varietà di siti di assoluto rilievo dal punto di vista culturale e scientifico, ma carenti sotto il profilo della fruizione;

i siti archeologici, se opportunamente organizzati, sono in grado di promuovere e valorizzare il loro contesto, migliorandone la capacità di attrarre visitatori e creando così un volano economico di cui anche la popolazione residente può beneficiare;

in una fase storica di grandi cambiamenti nella scuola, non va infine trascurato il fondamentale ruolo educativo che i siti archeologici possono svolgere per avvicinare anche il pubblico dei più giovani ai tesori culturali che l'Italia possiede;

l'obiettivo principale, dunque, è quello di valorizzare destinazioni e siti di carattere archeologico, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economiche. A tal fine sono necessarie una serie di misure trasversali quali lo sviluppo e la cura del patrimonio culturale tramite una gestione allo stesso tempo innovativa e conservativa; la creazione di *partnership* culturali ed economiche tra piccole e medie città; nuovi e più incisivi canali di accesso ai mezzi di comunicazione; adeguate strutture ricettive in grado di ospitare turisti di tutte le fasce di reddito; il recupero e la riqualificazione di siti fino ad oggi poco noti; allestimenti innovativi e nuove tecnologie applicate alla fruizione del patrimonio archeologico, ma soprattutto il potenziamento dei trasporti e dei collegamenti per favorire una miglior accessibilità ai luoghi del sapere;

rilevato che:

in particolare, i siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, scontano una grave assenza di trasporti idonei al transito turistico;

il sito di Paestum, pur avendo una stazione ferroviaria già esistente ed attiva nella località di Paestum e una stazione presso Capaccio Rocca-daspide, dove sono in corso lavori di ammodernamento, non è dotato di alcun collegamento ferroviario con l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono già previsti lavori di ulteriore allargamento della pista, proprio al fine di incentivare i collegamenti turistici, non solo in Campania, ma anche per le regioni confinanti come Calabria e Basilicata. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi si trova in prossimità dei binari della tratta ferroviaria che collega la stazione di Paestum, ma non è dotato di una stazione ferroviaria che permetta l'accesso dei viaggiatori. La stazione ferroviaria presso l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi consentirebbe ai turisti di accedere a tutta la costa cilentana e la costiera amalfitana, nonché alle aree interne e al Porto di Salerno, attraverso il trasporto ferroviario già esistente. Utilizzando la stessa tratta ferroviaria sarebbe possibile visitare anche il Parco Archeologico di Elea-Velia;

i siti della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa, invece, scontano la totale assenza di trasporto ferroviario, essendo serviti solo attraverso trasporto su gomma a mezzo bus;

i comuni di Padula e di Pertosa saranno però interessati dalla realizzazione di una linea di alta velocità (con fondi stanziati dal PNRR) che collegherà Roma a Reggio Calabria. Nel mese di aprile i sindaci dei comuni attraversati dalla predetta linea sono stati avvisati da Ferrovie dello Stato dell'avvio delle prime indagini geognostiche, prospezioni geofisiche e studi geologici in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica della linea ferroviaria dell'Alta Velocità. Tale progetto non contempla alcuna fermata nell'area di Padula e di Pertosa né tanto meno negli altri Comuni della provincia a sud di Salerno, che continuano a scontare una totale assenza di collegamenti interni, prevedendo a Praia a Mare l'unica stazione per le fermate tra la provincia di Salerno e quella di Cosenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, specifici interventi volti a favorire una miglior accessibilità, con particolare riferimento al trasporto ferroviario, ai siti di Paestum, del Parco Archeologico di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa;

a valutare, nell'ambito della realizzazione della tratta ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la fattibilità tecnica della previsione di una metropolitana veloce di superficie che affianchi i binari della tratta ad alta velocità Salerno Reggio Calabria;

a valutare, la fattibilità tecnica di una stazione di fermata lungo la tratta già esistente che costeggia l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e che lo collegherebbe al sito di Paestum e al Parco Archeologico di Elea-Velia.

G1.12

BINETTI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, che istituisce il Fondo complementare che accompagnerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a circa 30 miliardi di euro, serve a finanziare il Piano nazionale per gli investimenti finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per sostenere il rilancio dell'economia, che denominato «Piano nazionale per gli investimenti complementari». Un Piano che non deve essere rendicontato a Bruxelles, che procede con tempi propri, per cui può iniziare prima dell'arrivo dei fondi europei e se necessario può protrarsi anche oltre il 2026. A questi interventi si applicano procedure di semplificazione e accelerazione, misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei lavori e di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma;

in ambito sanitario gli assi verso i quali è stato orientato il PNRR sono sostanzialmente due: da un lato puntare su una più diffusa medicina di prossimità, per ottenere una maggiore e più efficace territorializzazione del nostro SSN, e dall'altro su di una digitalizzazione che consenta di attuare misure avanzate di assistenza a distanza. Come è evidente si tratta di obiettivi, almeno apparentemente contrastanti, che esigono una costante ricerca del punto di equilibrio indispensabile per assicurare al malato la maggiore e migliore assistenza possibile, in un quadro di condizioni che possono mutare sulla spinta di eventi avversi, come è accaduto con il Covid, oppure nell'abituale evoluzione delle condizioni sociali in cui siamo immersi;

investire sul Digitale in sanità è parte della sfida che il SSN deve assumersi nei prossimi anni in piena sintonia non solo con il Ministero della Salute, ma anche con il Ministero dello sviluppo economico, oltre che con il MEF. Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica sono destinate ad avere un ruolo di primo piano anche in Italia. Si tratta di un settore in crescita, che

nei prossimi anni permetterà cure più personalizzate per i pazienti e migliore organizzazione dei processi. Il ruolo dell'innovazione tecnologica é quello di rendere il Sistema sanitario più efficiente e la vita dei cittadini più semplice;

nei mesi scorsi, con il Decreto rilancio è stata investita una consistente quantità di risorse che ha permesso una forte crescita dei fascicoli sanitari elettronici, fondamentali sia per il diritto dei cittadini di tenere sotto controllo le proprie informazioni, sia per mettere a disposizione del SSN una quantità enorme di dati. Ad esempio, se prima della pandemia avessimo avuto a disposizione una mappa con il numero di pazienti per patologie specifiche e per altre condizioni di fragilità particolarmente penalizzate dal Covid-19, avremmo potuto metterli meglio in sicurezza;

se fosse ben strutturato il Rapporto tra intelligenza artificiale e *big data*, potremmo avere un prototipo di modello predittivo per la pianificazione dei prossimi 30 anni di vita del Paese: particolarmente in fatto di programmazione e prevenzione. C'è un progetto relativo all'utilizzo del supercalcolatore Marconi e nel 2021 avremo il supercalcolatore Leonardo, tra i primi 5 super computer più potenti la mondo. Il Sistema sanitario deve fare uso di questi strumenti nel più largo modo possibile. Gli istituti di ricerca Irccs lavorano a un progetto pluriennale finalizzato alla creazione di una piattaforma tecnologica nel campo dei *big data* applicati alla ricerca, che permetta la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati dei pazienti;

il *Recovery Fund* rappresenta una grande opportunità in quanto fungerà da motore per gli investimenti perché prevede che gran parte dei fondi concessi - circa 64 miliardi - sia destinata alla sanità e in particolare a un nuovo modello di ospedale, più sicuro, tecnologico, digitale e sostenibile. Ma il nostro Paese sconta ancora un vero e proprio *digital divide*. I nostri problemi sono soprattutto scarsa diffusione, scarsa cultura, scarsa professionalità e mancanza di interoperabilità;

le patologie diventano sempre più complesse e articolate, diventa sempre più importante un approccio multidisciplinare e un'analisi a tutto tondo della storia clinica e familiare del paziente. Sono moltissimi i fattori da tenere in considerazione se vogliamo migliorare la qualità clinica, La *data science* permette di incrociare i dati più rapidamente, trovare correlazioni, fornendo un supporto efficace ai medici nel *decision making* quotidiano e sul lungo periodo in termini di prevenzione e ricerca. Alla base della buona pratica clinica c'è la multidisciplinarietà. Condividere informazioni aiuta a ottimizzare i processi di gestione del paziente, garantendo i più alti *standard* di cura;

semplicità delle soluzioni tecnologiche, digitalizzazione come strumento di integrazione tra luoghi, saperi e professionalità e partenariato pubblico-privato sono le parole chiave per la modernizzazione dei processi e occorre rendere le tecnologie il più fruibili possibili. Occorre snellire la burocrazia: gli investimenti in innovazione tecnologica potrebbero già trovare adeguata copertura e finanziamento se venisse liberata l'utilizzazione di tutte le risorse già assegnate. Il sistema sanitario ha senz'altro bisogno di essere finanziato di più, ma deve anche poter spendere le risorse che già possiede. Prima di occu-

parsi della quantità delle risorse a disposizione è necessario concentrarsi sulla qualità dei percorsi burocratici che portano a utilizzare le risorse che abbiamo in tempi rapidi e alla pari con il fabbisogno di innovazione tecnologica che esiste;

esempio pratico da ottenere può essere la sostituzione delle attuali Ricette digitali con una completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche cartacee, attraverso gli equivalenti documenti digitali, diffusi su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di migliorare l'interoperabilità tra regioni: da più parti è stato individuato come uno dei problemi cruciali sia la mancanza di interoperabilità regionale, sia la mancanza di un coordinamento a livello nazionale;

b) per risolvere il problema di *governance*, considerato che la digitalizzazione non è ancora ben avviata perché regioni, province e comuni operano in modo indipendente, a valutare misure volte a realizzare Sistemi di *Clinical Decision Support* per affrontare la crescente complessità delle informazioni attraverso una gestione più semplice dei dati diagnostici persuasi che è in quest'ottica che possono essere viste le sinergie e collaborazioni con diverse aziende di biotecnologia;

c) a prevedere misure volte a creare un flusso di documenti digitali aventi pieno valore giuridico che porterà alla sostituzione di tutti gli equivalenti cartacei, allo scopo migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

G1.13

DAMIANI

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in oggetto dispone l'approvazione del piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

il medesimo articolo prevede la ripartizione delle risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le stesse ed il relativo profilo finanziario annuale;

tra gli interventi di competenza del ministero della giustizia vi è il progetto per la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori, avente i seguenti obiettivi: *a*) miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria negli istituti penitenziari attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni «modello» per detenuti adulti (in aree statali già a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria). La finalità è quella di ampliare il patrimonio immobiliare penitenziario allo scopo di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena, favorendo le attività lavorative, contrastando sovraffollamento e recidiva, garantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e salute di tutti i settori della vita di detenzione all'interno di strutture a vocazione riabilitativa e a costo energetico quasi zero (NZE); *b*) adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, nel progetto in premessa, la costruzione all'interno del carcere di Trani di nuovi spazi collettivi per lo svolgimento attività creative nonché la ristrutturazione dei padiglioni esistenti.

G1.14

RUSO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 1) prevede la destinazione di 1.203,3 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali riferiti al programma «contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, pesca e vivaismo»;

i contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria del 2003, articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali gestiti dall'Amministrazione

stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati aventi rilevanza nazionale;

nell'ambito dei detti contratti, le spese ammissibili comprendono investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione;

considerato che:

con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato all'Unione europea il 30 aprile 2021, gli investimenti di settore fanno riferimento principalmente alla Missione 2 e, specificamente, alla Componente 1 - Economia circolare e agricoltura sostenibile, all'ambito di intervento 2 «Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile»;

lo stesso PNRR propone interventi volti ad incentivare la sostenibilità dei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, altresì al fine di contribuire al benessere animale;

l'attenzione al benessere animale persegue ugualmente la finalità di tutelare la salute pubblica, anche nell'ottica del contrasto all'insorgere di nuove zoonosi;

sempre sul tema, l'iniziativa dei cittadini europei «*End the Cage Age*», lanciata nel 2018, sostenuta da oltre 170 organizzazioni di cui 21 italiane, e che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti, ha raccolto quasi 1,4 milioni di firme di cui circa 90.000 italiane;

recentemente l'Emilia Romagna ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta regionale a promuovere politiche e strumenti a supporto della transizione del settore zootecnico ad allevamenti che non fanno uso delle gabbie e sono improntati al benessere animale;

lo scorso 15 aprile 2021, il Parlamento europeo ha tenuto un'audizione pubblica di tre ore sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «*End the Cage Age*», che è stata accolta calorosamente dai tre commissari europei presenti durante il dibattito; molti europarlamentari sono intervenuti e, nel complesso, l'ICE ha ricevuto un sostegno schiacciante;

molte grandi aziende italiane si stanno impegnando nella dismissione delle gabbie e hanno dato pubblicamente sostegno all'iniziativa *End the Cage Age*,

impegna il Governo:

a prevedere, in seno ai citati finanziamenti previsti per i contratti di filiera, una quota riservata a favore delle aziende zootecniche che intendano intraprendere un percorso di transizione ad allevamenti senza gabbie e rispettosi del benessere animale.

G1.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Il Senato,

In sede di esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *h*)

Premesso che:

La strategia *Farm to Fork* all'interno del *Green Deal* impegna gli Stati Membri e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti, avviando una transizione verso un'agricoltura più sostenibile.

Il *report* di *Chatham House*, «Gli impatti del sistema alimentare sulla perdita di biodiversità» lanciato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e *Compassion in World Farming*, ha identificato il sistema alimentare come prima causa di perdita di biodiversità, indicando la transizione verso un'agricoltura più sostenibile fra le «leve» che consentiranno di salvare la capacità degli esseri umani di continuare a produrre cibo di qualità per tutti.

I consumatori sono sempre più attenti alle condizioni in cui sono allevati gli animali: secondo Eurobarometro 2016 l'82 per cento degli europei riteneva che il benessere degli animali dovrebbe essere meglio tutelato e secondo Eurobarometro 2018 l'accento dell'opinione pubblica si era spostato dall'approvvigionamento di cibo su, fra l'altro, il benessere animale.

Recentemente nelle regioni Emilia Romagna (4 maggio 2021) e Abruzzo (27 maggio 2021) sono state approvate risoluzioni che impegnano Le Giunte regionali a una transizione a sistemi senza gabbie e con maggiore benessere animale.

L'Iniziativa dei Cittadini Europei *End the Cage Age* che chiede la fine dell'uso delle gabbie negli allevamenti ha raccolto 1,4 milioni di firme di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani.

Adottando una risoluzione sull'Iniziativa dei Cittadini Europei «*End the Cage Age*», che chiede la dismissione delle gabbie negli allevamenti, il 21 maggio 2021 la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione UE una revisione della direttiva europea sugli animali negli allevamenti 98/58/EC, «con l'obiettivo di dismettere l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE», guardando al 2027 come data per la dismissione,

Impegna il Governo a:

valutare la necessità di impegnare una parte cospicua delle risorse del Piano Nazionale complementare disponibili per i contratti di filiera e distrettuali per i settori dell'agroalimentare, pesca e acquacoltura al fine di sostenere gli allevatori nella riconversione a metodo di allevamenti estensivi e pascolivi, come l'allevamento all'aperto, *grass fed* e quello biologico, a siste-

mi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione Libera per vacche da latte (eliminazione «posta»).

G1.16

LICHERI, SANTILLO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, TURCO, VACCARO, VANIN

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-*bis* dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della

proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 100 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

il termine finale di validità del cosiddetto «*Superbonus*», ad eccezione delle citate fattispecie di cui al provvedimento in esame, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2021, che ha prorogato la validità della misura fino al 30 giugno 2022. Esclusivamente con specifico riferimento a talune categorie di soggetti sono previsti termini di validità della misura più ampi. In particolare, è previsto il termine finale del 21 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari. Inoltre, per gli interventi effettuati dai condomini che alla data del 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitati-

va immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'introduzione della detrazione al 110 per cento ha già prodotto effetti molto positivi sul mercato. Secondo i dati forniti dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, nelle ultime due settimane è stato registrato un aumento del 48 per cento di nuovi cantieri e un aumento del 46 per cento del valore dei lavori eseguiti. Dati molto incoraggianti che si pongono in linea con quelli rilevati dall'inizio dell'anno (+168,4 per cento di nuovi cantieri e +160 per cento del valore dei lavori);

secondo la stima dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), la misura avrà un impatto di 6 miliardi di euro di ricadute dirette sul settore, che diventano 21 miliardi sull'economia nel suo complesso, tenendo conto che ogni euro investito in costruzioni ne attiva altri 3,5 grazie alla lunga filiera che ne fa parte;

le stime del Centro Studi di Confindustria prevedono che l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

il suddetto beneficio fiscale persegue l'obiettivo di coniugare l'ammodernamento e la messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio con la crescita economica sostenibile, traducendosi in risparmi diretti sul costo dell'energia per le famiglie;

la complessità delle procedure amministrative e finanziarie per la corretta fruibilità della detrazione al 110 per cento, nonché, da ultimo, le rilevanti innovazioni apportate con la legge di bilancio per il 2021, hanno generato e continuano a generare, un susseguirsi di chiarimenti emessi tramite fonti di *soft law* dai soggetti preposti all'attuazione della misura;

considerato inoltre che:

il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle Comunicazioni rese alle Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241, ha affermato che: «Per il *Superbonus* al 110 per cento sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziato dal precedente Governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finan-

ziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'*ecobonus* per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici». Il Presidente, nell'ambito delle medesime Comunicazioni rese alla Camera dei deputati, ha altresì aggiunto che: « le procedure sono troppo complesse e, quindi, con un decreto-legge che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare»;

la naturale incertezza sul corretto perimetro applicativo del cosiddetto «*superbonus* 110 per cento», unito ai tempi necessari di progettazione e di esecuzione dei lavori, specialmente nelle ipotesi di interventi strutturali, comporta che i termini di validità attualmente previsti rischino di compromettere il grande impatto economico potenzialmente generabile dall'applicazione di questa misura;

la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 1 relativa alla proroga della misura per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, è senza dubbio un ulteriore indice della positività della misura e della sua necessaria proroga,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, in tal modo anticipando le previsioni contenute nell'impegno già assunto dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

G1.17

GIROTTO

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene prorogato di sei mesi, sino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Viene poi modificato il comma 8-bis dell'articolo 119, prorogando altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023). Con riferimento ai condomini, la norma in esame elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell'agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, stabilendo che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022);

il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 2, lettera *m*), del medesimo articolo 1 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione *Superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono

comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

il meccanismo del *Superbonus* 110 per cento ha rappresentato un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico il patrimonio immobiliare privato senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, tenuto anche conto che l'articolo 121 del c.d. decreto Rilancio precedentemente citato ha previsto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

la cessione del credito può essere disposta in favore: *a)* dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; *b)* di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); *c)* di istituti di credito e intermediari finanziari;

da ultimo, l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

l'articolo 1, commi 66-74, della legge di bilancio 2021, aveva disposto per il *Superbonus* 110, una proroga di soli sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2022 (per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) sino al 31 dicembre dello stesso anno), con possibilità, per i condomini, di poter beneficiare di una estensione fino al 31 dicembre 2022 qualora al 30 giugno 2022, fosse stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento di miglioramento. Il

maggior tempo concesso agli edifici condominiali e a quelli di edilizia residenziale pubblica, è conseguente alla obiettiva necessità che detti interventi hanno bisogno di una tempistica più estesa per la progettazione e la successiva esecuzione di interventi complessi, che a stento rientrerebbero nei termini attualmente in vigore per le singole unità immobiliari;

il cosiddetto *Superbonus* 110 rappresenta una grande opportunità per incrementare il processo di decarbonizzazione delle città, sostenere il settore edile, creare nuova occupazione e accrescere il valore degli immobili. Si tratta dunque di un meccanismo virtuoso volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese. Il meccanismo produce infatti effetti positivi diretti per l'economia reale in quanto: vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa; l'edilizia e il suo indotto, uno dei settori a più alto contributo del PIL nazionale, ricevono una maggiore spinta propulsiva;

secondo le stime del Centro Studi di Confindustria l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1 per cento;

al 28 aprile 2021, risultavano già quasi tredicimila interventi legati al *Superbonus* per un ammontare corrispondente di oltre 1,6 miliardi di euro; con riferimento alla tipologia di edifici coinvolti si rileva che, ad oggi, solo il 9,8 per cento degli interventi si riferisce ai condomini, ma gli edifici condominiali rappresentano quasi il 40 per cento dell'importo complessivo;

i predetti dati mostrano che il processo virtuoso è avviato, ma a fronte del grande interesse manifestato dai soggetti designati dalle norme citate come potenziali cessionari dei crediti in parola, permangono dubbi di carattere interpretativo che, se non risolti, potrebbero condizionare l'efficacia delle misure descritte. Risulta dunque indispensabile risolvere prioritariamente i problemi legati alle complessità burocratiche e ad un orizzonte temporale legato ad una vigenza estremamente breve;

rilevato che:

come evidenziato dal Direttore Generale dell'ABI, in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati in merito all'applicazione del cosiddetto *Superbonus 110 per cento*, da un lato, infatti, alcuni mesi sono stati necessari per definire il quadro regolamentare e dall'altro la procedura di attivazione, segnatamente per i condomini, è lunga e complessa. Da queste considerazioni largamente condivise da tutti i soggetti coinvolti è emerso l'auspicio per un ampliamento della finestra temporale di fruizione, tenuto conto che soprattutto negli interventi a favore di interi condomini è molto frequente il blocco dei lavori a seguito di studi di fattibilità svolti dai professionisti per cause inerenti la non conformità edilizia;

L'estensione dell'applicazione della misura al dicembre 2022 prevista per i condomini dal provvedimento in esame non appare sufficiente a sbloccare le iniziative, in particolare per gli interventi più complessi, come quelli che riguardano edifici condominiali, per i quali con l'approssimarsi della scadenza dei benefici potrebbe crescere il rischio di contenziosi tra committenti e imprese per i lavori che non dovessero terminare in tempo utile ad usufruire degli incentivi. Come segnalato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nella documentazione depositata in sede di audizione presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, la procedura per poter beneficiare del *Superbonus* in questi mesi di applicazione ha mostrato che per un intervento su un condominio è necessario svolgere da trenta e quaranta procedure amministrative o tecniche, di cui circa i due terzi prima di avviare i lavori, per riuscire a rispettare tutte le condizioni previste per l'accesso all'agevolazione. Ne consegue che in un condominio, il tempo complessivo richiesto dall'inizio delle procedure al termine dei lavori è mediamente di circa diciotto-venti mesi, tenuto anche conto che per presentare la pratica di cessione del credito sulle piattaforme dedicate a questa finalità è necessario caricare circa quaranta documenti; anche il coinvolgimento del settore bancario nel ruolo di acquirente dei crediti fiscali e soggetto finanziatore delle iniziative è messo a rischio dall'orizzonte temporale limitato della norma, poiché gli istituti bancari decidono se acquistare il credito o finanziare le imprese concedendo un fido per anticipo-fatture, solo se hanno la ragionevole certezza che l'intervento possa concludersi entro la scadenza prevista dalla norma;

Le complessità della procedura non sono dovute solo ad aspetti tecnici e burocratici, ma anche all'interpretazione disomogenea e frammentata che è stata data alle disposizioni in materia: ad oggi relativamente all'applicazione del *Superbonus* occorre tenere presenti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, le FAQ pubblicate sul sito di ENEA, le FAQ pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico e, infine, una specifica sezione dedicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tale complessità e parziale sovrapposizione delle informazioni ha fatto sì che, rispetto alla potenziale platea di interessati, solo una piccola parte delle richieste di informazioni da parte dei cittadini si sono trasformate in preventivi per lavori e soltanto una parte minoritaria delle imprese ha già avviato interventi agevolabili;

considerato inoltre che:

permanono diverse difficoltà derivanti dall'alta percentuale di situazioni di difformità degli edifici, soprattutto su immobili realizzati dopo gli anni 70, che in molti casi non sono conseguenza di veri e propri abusi, ma di incongruenze dovute a disegni progettuali redatti in modo approssimativo;

andrebbe dunque individuata una soluzione normativa per semplificare il processo di regolarizzazione urbanistica con particolare riferimento agli immobili la cui difformità sussiste da molte decadi e non per pregressi

abusi edilizi, ma per carenza documentale negli archivi. L'Agenzia delle Entrate ha già dimostrato con numerose pronunce di non voler precludere l'agevolazione per micro difformità;

sotto il profilo della responsabilità connessa alle operazioni di cessione dei crediti d'imposta da *Superbonus*, per quanto la normativa e i successivi chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria abbiano stabilito che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d'imposta ricevuto, permangono ancora dubbi sull'esatta portata del concorso nella violazione previsto all'articolo 121, comma 6 del cosiddetto decreto Rilancio, in quanto con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito la necessità di dimostrare la buona fede nell'acquisto del credito, che sino ad allora era presunta, con conseguente adozione da parte delle banche di un atteggiamento più cautelativo,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del cosiddetto *Superbonus* 110 almeno fino al 31 dicembre 2023, dando seguito all'impegno preso dal Presidente del Consiglio nell'ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, tenuto conto della rilevanza di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese e del sistema produttivo legato al comparto dell'edilizia, nonché, in ragione della complessità attuativa della predetta misura, della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto;

a prevedere, conseguentemente alla proroga a tutto il 2023 dell'applicazione del *Superbonus*, la medesima proroga per le misure previste dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) relativamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito, nonché ad ampliare il perimetro oggettivo dei *bonus* per cui è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione ad altri soggetti, includendo, da un lato, quelli spettanti a fronte di interventi eseguiti prima del 2020, e, dall'altro, ulteriori tipologie agevolative attualmente escluse dall'opzione, come ad esempio il bonus «mobili» ed il bonus «verde»;

ad estendere la possibilità di fruire dell'agevolazione prevista dal meccanismo del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento per l'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla relativa destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti che possono fruire del *Superbonus* 110 per cento anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, tenuto conto che l'obiettivo ultimo della misura è quello di rilanciare l'economia nazionale, incrementando le attività nel comparto «trainante» del recupero energetico ed antisismico del patrimonio edilizio, con ricadute positive sul comparto produttivo e sull'intera collettività;

anche in considerazione delle peculiarità di molti centri storici ladove gli edifici presentano spesso caratteristiche tipologiche e morfologiche particolari, ad adottare iniziative per prevedere che per gli edifici sottoposti a vincolo, sui quali non è consentita l'esecuzione di interventi «trainanti» di efficientamento energetico, sia comunque ammesso l'ecobonus al 110 per cento per i soli lavori «trainati», anche con miglioramento di una sola classe energetica, e che tale possibilità possa essere prevista anche nel caso di interventi che non riguardino l'intero edificio ma solo alcune unità immobiliari;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di sportelli a livello comunale, con compiti informativi, consultivi e deliberatori per favorire il processo di regolarizzazione urbanistica ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in esame, con particolare riferimento agli edifici la cui difformità sussiste non per pregressi abusi edilizi ma per carenza documentale negli archivi;

al fine di facilitare lo snellimento degli oneri documentali e, più in generale, dell'intero processo di cessione, a definire regole precise anche in termini di esatta *conformità* alla normativa fiscale da parte degli intermediari finanziari vigilati;

a prevedere un *iter* più semplice per correggere eventuali errori commessi negli adempimenti previsti nell'ambito della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per la gestione del processo di cessione dei crediti;

ad adottare iniziative per prevedere la possibilità, attualmente non contemplata, per i professionisti e i tecnici che producono le asseverazioni di poterle integrare con i dati mancanti o di correggerle con asseverazioni integrative da presentare prima della fine dei lavori, con particolare riferimento al caso di interventi di sismabonus;

ad intervenire sull'attuale comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevedendo espressamente la detrazione anche per gli acquirenti di unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione nell'ambito di piani urbanistici di recupero approvati prima del 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio richiesto e formatosi successivamente alla predetta data.

a valutare l'introduzione della possibilità, per i condomini, di usufruire del *Superbonus* 110 per cento anche nel caso di irregolarità e abusi non sanati da parte di singoli condomini, precludendo a questi ultimi, nel contempo, la possibilità di usufruire del *Superbonus* 110 per cento o altre detrazioni a esso collegate per gli interventi effettuati sulle unità immobiliare che presentano suddette irregolarità e abusi.

G1.18

SANTILLO, ANASTASI

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame apporta una serie di modifiche alla disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

nello specifico la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo in esame, con la modifica operata al comma 3-*bis* dell'articolo 119, prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP - comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in *house* - realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110 per cento, di cui ai commi da 1 a 3 del citato articolo 119, spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

la lettera *b*) del comma 3, riscrive il comma 8-*bis* dell'articolo 119, disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione, in misura del 110 per cento, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Inoltre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 31 maggio 2021 ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, prevedendo in particolare:

- l'estensione della detrazione del 110 per cento per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- che il limite di spesa ammesso alle detrazioni, per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;

- la semplificazione per l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia, stabilendo che gli interventi che accedono al *Superbonus* 110 per cento, e che non comportano demolizione e ricostruzione, possono essere considerati come manutenzione straordinaria e che l'intervento può essere avviato a seguito di presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), che non richiede l'attestazione dello stato legittimo;

considerato che:

secondo le proiezioni e gli studi effettuati da alcune associazioni di categoria, quali ad esempio l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nonché da Unioncamere-Infocamere, qualora il *Superbonus* fosse prorogato sino al 2023 porterebbe un incremento di 100 mila posti di lavoro all'anno, nel settore dell'edilizia e in tutto l'indotto, con un impatto sul Pil di oltre il punto percentuale e un giro d'affari di 63 miliardi di euro, tenuto anche conto che tra luglio e settembre 2020, grazie all'effetto trainante del *Superbonus*, sono nate quasi 5 mila imprese, soprattutto piccole realtà individuali, che svolgono attività artigianali, di impiantistica e di finitura degli edifici;

nel corso delle audizioni svolte il 28 aprile 2021 in Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera è emerso che, secondo i dati forniti da Enea, le pratiche per la realizzazione di interventi agevolati con il *Superbonus*, risultate valide perché con documenti ed asseverazioni in regola, sono undicimila. Di queste, mille riguardano i condomini, seimila gli edifici unifamiliari e quattromila le unità indipendenti. Ci sono inoltre 180 Istituti autonomi case popolari (Iacp) che hanno avviato le procedure per realizzare gli interventi agevolati. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il maggior numero di interventi (1430) riguarda il Veneto, seguono la Lombardia con 1415 interventi e l'Emilia Romagna con 1008 interventi;

rilevato che:

affinché l'agevolazione del *Superbonus* riesca a produrre tutti i suoi effetti, si è manifestata l'esigenza non solo di estenderne la durata ma anche l'ambito applicativo, tenuto conto che molti soggetti, nonché diverse tipologie di edifici, ne rimangono tutt'ora esclusi. Sarebbe, dunque, auspicabile estendere la misura all'intero patrimonio immobiliare, senza limitazioni legate alla tipologia dell'immobile e alla sua destinazione, in considerazione della finalità della misura di riqualificare ed efficientare l'intero patrimonio immobiliare nazionale;

il *Superbonus* è uno strumento fondamentale anche per accelerare la ricostruzione *post* sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono ancora essere ricostruiti, in quanto è possibile utilizzarlo in concorso virtuoso con il contributo per la ricostruzione *post*-sisma, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

come emerso nel corso dell'audizione dello scorso 6 maggio 2021, svoltasi presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei Deputati, del Commissario straordinario del Governo Sisma 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, sulla base delle norme emanate, con l'ordinanza commissariale n. 111/2020 e del parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato previsto che: il *Superbonus* e ogni altro incentivo fiscale spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nonché per le spese sostenute non solo per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, ma anche per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito (cosiddetta delocalizzazione obbligatoria); è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al *Superbonus*, nonché ai contributi per la ricostruzione *post* sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al *Superbonus*,

impegna il Governo:

1) ad estendere, nel caso di edifici che presentano un'elevata superficie finestrata, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020;

2) ad estendere la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli interventi per la coibentazione delle pareti e degli infissi del vano scale disperdenti verso l'esterno se confinanti con locali riscaldati, nonché agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi che comportino modifiche dimensionali fino al 10 per cento di superficie in aumento;

3) ad applicare l'aliquota nella misura del 110 per cento agli interventi: *a)* di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore; *b)* di risparmio, recupero e riuso della ri-

sorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; c) di bonifica dall'amianto; d) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; e) di realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali;

4) ad estendere l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che abbiano già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi;

5) ad includere tra le spese detraibili relative agli interventi all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al medesimo articolo 119, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio, anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

6) ad istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, volto a sostenere i soggetti con ISEE inferiore a 25.000 euro nel pagamento degli oneri derivanti degli stati di avanzamento dei lavori previsti per gli interventi di cui all'articolo 119, tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza.

G1.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207),

premesso che:

Il provvedimento in oggetto riconosce agli *ex*-IACP la possibilità di usufruire dei benefici del *Superbonus* 110 per cento fino al 31 dicembre 2023;

risulta necessario estendere tale proroga alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che non si limitano a soddisfare il bisogno primario della casa per le categorie economicamente più deboli e svantaggiate ma attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mantengono in efficienza il patrimonio immobiliare e realizzano interventi di riqualificazione, anche energetica, di interi edifici spesso collocati nelle periferie di molte città, con un alto potenziale di impatto ambientale ed urbano;

tali cooperative di abitazione a proprietà indivisa subiscono attualmente un'oggettiva penalizzazione rispetto a soggetti analoghi come gli *ex*-IACP;

si ricorda in tal senso come il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, riconoscesse agli *ex* IACP così come alle cooperative a proprietà indivisa gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici;

non sono chiare dunque le motivazioni per cui la proroga attualmente prevista alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 non sia stata riconosciuta alle cooperative a proprietà indivisa, soprattutto considerando come le cooperative abbiano già programmato la riqualificazione di circa 3.000 alloggi abitati dai soci, con un costo stimato di 150 milioni interventi che richiedono una progettazione attenta e un'esecuzione rispettosa con tempi più lunghi rispetto agli edifici non abitati. Tra l'altro, per accedere alla richiesta dei benefici sono previste indagini preliminari, che costituiscono un requisito di partenza sostanziale per avviare il processo: interventi così complessi richiedono quindi un tempo congruo per essere completati, sicuramente ben oltre la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista;

risulta necessario inoltre risolvere definitivamente alcune criticità interpretative legate all'applicazione della misura del *Superbonus* alle cooperative sociali emerse in conseguenza della risposta resa dall'agenzia delle entrate sull'istanza di interpello n.253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del *Superbonus*, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;

a margine delle diverse considerazioni tecnico-giuridiche che consentirebbero di pervenire ad opposta soluzione interpretativa, la principale criticità è legata al fatto che la lettura fornita dall'Agenzia (che non trova corrispondenza nella disciplina di riferimento) limita fortemente il diritto delle cooperative sociali - espressamente riconosciuto per legge - di fruire del *Superbonus*, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciuto dalla normativa vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa;

è necessario dunque altresì prevenire eventuali ulteriori posizionamenti restrittivi o contraddittori, nonché l'apertura di contenziosi a carico delle cooperative sociali che abbiano già avviato i lavori confidando legittimamente nella possibilità di fruizione del beneficio e che, in caso di mancato riconoscimento del finanziamento previsto, dovrebbero non solo interrompere immediatamente lavori già iniziati, ma anche affrontare pesanti ricadute economiche per le attività già svolte (oneri di progettazione e per pratiche amministrative, avvio del cantiere, pagamento dei materiali, ecc.);

impegna il Governo:

ad estendere le proroghe di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), attualmente previste solo per gli IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed alle ONLUS;

a chiarire attraverso una interpretazione autentica che il *Superbonus* previsto all'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possa applicarsi alle cooperative sociali, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

G1.20

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori; come affermato più volte dal Governo, occorre rilanciare l'economia depressa a causa della crisi pandemica, integrando e rafforzando le politiche nazionali in materia di efficientamento energetico,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prorogare la misura del *Superbonus* per tutti i soggetti sino al 31 dicembre 2023.

G1.21

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

l'Agenzia delle entrate con riferimento alla disposizione di cui al citato articolo 119, comma 9, lettera *a*), ha fornito una interpretazione per cui i benefici del *Superbonus* 110 per cento si applicano agli interventi effettuati dai condomini a prevalente destinazione residenziale, creando così una grave discriminazione a scapito dei proprietari di immobili commerciali e/o studi professionali nel caso il Condominio non sia a prevalente destinazione residenziale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a superare tale interpretazione specificando che la detrazione del 110 per cento si applica agli interventi effettuati

dai condomini indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle relative unità immobiliari.

G1.22

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alle detrazioni del 110 per cento i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva.

G1.23

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a ricomprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento le ville storiche utilizzate per eventi.

G1.24

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi, gli enti

di diritto privato a partecipazione pubblica, i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva, le ville storiche utilizzate per eventi, gli edifici scolastici paritari.

G1.25

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, gli edifici scolastici paritari.

G1.26

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *Superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

la norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a comprendere fra gli edifici che accedono alla detrazione del 110 per cento, i beni strumentali e ricettivi e gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

G1.27

GALLONE

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termini di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus, è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed

approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2 per cento e lo 0,4 per cento del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES)

e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

G1.28

Emanuele PELLEGRINI, TESTOR, FERRERO, TOSATO, FAGGI

Ritirato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, Atto Senato 2207,

premesso che:

il presente provvedimento dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tali risorse si aggiungono dunque ai 204,5 miliardi di euro ai quali l'Italia avrà accesso grazie ai programmi europei *Recovery and Resilience Facility* e al React-EU, per il rilancio dell'economia nazionale, tra le più colpite dalla crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19;

all'interno dei due piani, il PNRR e il piano nazionale complementare di cui al presente provvedimento, risulta centrale il settore delle infrastrutture, delle grandi opere pubbliche, nonché, in stretta connessione con l'obiettivo di una vera ed effettiva transizione ecologica, il settore dell'edilizia;

in questo senso grande attenzione deve essere posta al tema della sicurezza e della qualità dei materiali necessari alla realizzazione delle suddette opere infrastrutturali;

considerato che:

con specifico riferimento al calcestruzzo, materiale imprescindibile per il settore infrastrutturale ed edile, si segnala una differenza sostanziale tra la disciplina nazionale e quella della quasi totalità degli altri paesi europei e mondiali. La normativa italiana prevede esclusivamente un sistema di controllo della produzione, consentendo la miscelazione del calcestruzzo direttamente in autobetoniera, mentre negli altri paesi europei, come ad esem-

pio la Francia e la Germania, la miscelazione del calcestruzzo è consentita esclusivamente in impianti fissi, destinando l'autobetoniera alla sola funzione di trasporto;

studi recenti hanno dimostrato la presenza di una sensibile differenza qualitativa tra i due diversi sistemi di miscelazione, riscontrabile sia sul prodotto finito che, di conseguenza, sulla sicurezza stessa delle opere per le quali è utilizzato,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo degli impianti di miscelazione fissi, quale presupposto per una maggiore sicurezza delle grandi opere infrastrutturali che saranno realizzate all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale ad esso complementare

G1.29

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

premesso che:

La situazione economica è permeata da molti fattori critici per le aziende a causa delle incertezze dovute alla pandemia covid-19;

negli ultimi mesi, è emerso con forza il rincaro di alcune importanti materie prime connesse all'attività di costruzione quali metalli, materie plastiche derivate dal petrolio (che ha subito, anch'esso, un forte apprezzamento), calcestruzzo e bitumi, rincaro che sta mettendo in seria difficoltà le imprese impegnate nella fase realizzativa di commesse, sia pubbliche, sia private, aggiudicate nei mesi precedenti ai rincari stessi;

le imprese di costruzioni, già duramente colpite da una crisi settoriale in atto ormai da oltre dieci anni, per i contratti in corso si trovano a sopportare un importante aggravio economico nella realizzazione delle opere;

tali rialzi dei prezzi delle materie prime andranno a ridurre ulteriormente i margini delle aziende in questione, già fortemente compressi nel 2020, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato dei cantieri, nonostante gli sforzi messi in campo per far fronte agli impegni assunti;

l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione è generalizzato a livello europeo e deriva da problematiche innescate sia dalla pandemia - la ripresa della produzione dei materiali continua, infatti, ad essere insufficiente a soddisfare la domanda attuale e diversi produttori stanno incontrando problemi tecnici nel riavviare la produzione - sia dalla forte dipendenza dalla Cina;

questi rincari rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal «Recovery Plan», qualora non si interven- ga tempestivamente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo compensativo presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per consentire alle aziende appaltatrici di far fronte all'incremento dei costi delle materie prime.

G1.30

MINUTO

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti,

premesso che:

nel 2017 la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, costituita durante la precedente legislatura, ha audito l'Istat allo scopo di conoscere i dati che caratterizzano il fenomeno della violenza sulle donne;

il quadro delineato dall'Istituto Statistico porta alla luce un fenomeno molto esteso che riguarda più del 13 per cento delle donne italiane;

molto spesso le donne che hanno il coraggio di denunciare la violenza, in molti casi subita a livello domestico, trovano estrema difficoltà a ricostruirsi una vita a causa della mancanza di indipendenza economica;

è quanto mai opportuno, in questa fase di programmazione economica, creare le condizioni affinché possano essere previsti degli incentivi al fine di consentire ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti di essere esonerati per un perio-

do massimo di 5 anni dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere incentivi per il mercato del lavoro finalizzati a esonerare dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e per un periodo massimo di 5 anni, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici vittime di reati intenzionali violenti.

EMENDAMENTI

1.0.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 3.4-Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti, la decarbonizzazione del settore dei trasporti, nonché il rafforzamento dell'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso l'incremento dell'occupazione nel settore della ricerca e sviluppo, anche in considerazione del piano di elettrificazione della ferrovia della Valsugana sino al comune di Borgo Valsugana (TN), per la costruzione di un sito di produzione di idrogeno verde e una stazione di rifornimento, finalizzata alla miscelazione in volume con gas metano nella rete di trasporto e rifornimento di mezzi pesanti transitanti lungo l'autostrada A22, nonché per l'immissione in esercizio di 15 treni ibridi a idrogeno, in sostituzione dei rotabili diesel, è autorizzata una spesa complessiva di 121 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021, e 20 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un complessivo sistema di mobilità alternativa di collegamento tra San Martino di Castrozza, comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) e l'area del Passo Rolle, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia decaposto ad ammorsamento automatico, dotata di stazioni di accesso presso le località di Bellaria, Nasse e Malga Fosse di sopra, insistenti nella predetta area del Passo Rolle.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

1.0.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di sostenere la transizione verde, sviluppare un trasporto pubblico sostenibile, nonché rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento attraverso lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, per la creazione di un sistema di mobilità alternativa di collegamento tra la città di Trento e il Monte Bondone, è autorizzata una spesa complessiva di 45 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, destinata alla realizzazione di una cabinovia che colleghi il centro città di Trento alle frazioni del comune medesimo di Sardagna, Vaneze e Vason, e alla contestuale sostituzione e smantellamento del collegamento funiviario tra Trento e Sardagna (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.4-Rinnovo flotte bus e treni verdi, al fine di sostenere la transizione verde e la riduzione delle emissioni di inquinanti, nonché di promuovere sistemi di trasporto pubblico locale sostenibile e più efficiente, per il rinnovo della flotta urbana del comune di Trento, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 10

milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, destinata all'acquisto di 52 bus elettrici e relativo sistema accentrato di carica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzioni- del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M2C2.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 4.1-Rafforzamento mobilità ciclistica, al fine di sostenere la transizione verde, la riduzione delle emissioni di inquinanti e la decarbonizzazione del settore dei trasporti attraverso lo sviluppo di un modello di mobilità alternativa e sostenibile, nonché al fine di rilanciare l'economia del territorio della Provincia autonoma di Trento, attraverso il potenziamento del turismo sostenibile, per la realizzazione di interventi strategici di completamento della rete ciclopedonale extraurbana provinciale, è autorizzata una spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2021 all'anno 2025, destinati alla creazione delle seguenti tre piste ciclabili di collegamento delle valli laterali trentino con la pista ciclabile della valle dell'Adige, parte della rete europea Eurovelo 7:

- a) collegamento Trento - Terlago (TN) - Sarche (TN);
- b) collegamento Mezzocorona (TN) - Sabino (TN);
- c) collegamento Sarche (TN) - Tione di Trento (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.6

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

1.0.7

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di supporto alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Al fine di garantire la tempestiva e corretta realizzazione delle opere previste all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle opere connesse agli investimenti complementari di cui al presente decreto, per i contratti di appalto di lavori in corso e fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto della crisi economica connessa all'emergenza pandemica da COVID-19, abbia subito variazioni in aumento superiori al 10 per cento rispetto al prezzo pattuito nei documenti di gara, si fa luogo ad una compensazione, per l'intera percentuale eccedente il 10 per cento.

2. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di dare luogo alla compensazione di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. I criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 2, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.8

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade dell'area irpina, per l'adeguamento della Strada Statale 7 - Ofantina, nel tratto da Avellino al comune di Parolise (AV), è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per

l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

1.0.9 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione per gli investimenti)

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

- a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- b) l'affidamento dei relativi contratti;
- c) l'emissione di stati di avanzamento lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati di detto sistema.

2. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146".

3. All'articolo 1, comma 51-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021".

4. All'articolo 1, comma 139-*bis*, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 20 luglio 2021";

b) al quarto periodo le parole: "28 febbraio" sono sostituite con le seguenti: "10 agosto".».

1.0.10

PAPATHEU

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti della struttura di cui all'articolo I della legge 17 maggio 1999, n. 144, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei rispettivi contratti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti».

Art. 2

2.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: «al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

2.5

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo le parole: «l'anno 2031.», inserire le seguenti: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.6

DAMIANI

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di costituire un polo energetico in Sardegna per il potenziamento della rete elettrica in mare al fine di risolvere i problemi della rete attuale, quota parte delle risorse di cui al presente articolo, nei limiti di 100.000.000 di euro per il 2022, 300.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 143.000.000 di euro per il 2029 sono destinate alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW, ivi incluso il relativo studio di fattibilità».

2.8

RICCIARDI, NATURALE

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

2.0.1

SICLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Finanziamento della ricettività turistica nelle regioni di Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna)

1. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, 2.000 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di nuovi complessi turistico-ricettivi nelle regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna. Tali risorse sono erogabili fino ad un massimo di 70 milioni e del 70 per cento dell'importo complessivo per ogni singolo progetto. Ogni intervento dovrà essere realizzato in zone con elevato potenziale turistico e dovrà aver già ottenuto l'approvazione di un progetto urbanistico. I lavori dovranno essere terminati entro il 2026.».

Art. 3

3.1

TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, CIOFFI, GIROTTI, NATURALE

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

"1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione."»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di-imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

GIROTTO, ANASTASI, SANTILLO

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento rivede la quota degli oneri per gli investimenti diretti a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese (Transizione 4.0), di cui all'articolo 1, commi 1051 - 1064, della legge di bilancio 2021,

la misura Beni strumentali («Nuova Sabatini») è l'agevolazione destinata alle micro, piccole e medie imprese con l'obiettivo di facilitarne l'accesso al credito e lo strumento principale per accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese,

considerato che:

gli effetti di tale strumento rischiano di esaurire la propria efficacia già nel mese di giugno, poiché alla data del 1° maggio erano disponibili poco più di 200 milioni di euro, che alla luce dell'assorbimento degli ultimi mesi coprirebbero unicamente il fabbisogno di maggio e giugno ed a fronte del prossimo esaurimento delle risorse, gli intermediari finanziari potrebbero scoraggiare le imprese dal presentare le istanze. Fattore che rischia di condizionare la scelta stessa degli operatori economici se effettuare o meno l'investimento nei tempi previsti;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investimenti, a fronte di un contributo complessivo impegnato pari a poco più di 2 miliardi di euro, in particolare a partire dal 2016, che ha segnato l'inizio della semplificazione delle procedure e l'introduzione del superammortamento, ha progressivamente preso vigore, sia in termini di numero di domande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018 il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre le 20 mila, ed il volume di finanziamenti sopra i 4 miliardi di euro annui; a seguito della possibilità prevista dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) di erogare il contributo in un'unica soluzione, gli effetti della misura nel 2021 appaiono molto promettenti, infatti in questi primi mesi il numero di domande è risultato pari al 70 per cento del dato complessivo del 2020, mentre per i volumi ci si attesta al 63 per cento.

rilevato che:

per essere efficaci gli strumenti a sostegno delle imprese di minori dimensioni devono garantire certezza e durata, infatti la continuità dello strumento ha consentito di qualificare le domande e la media di approvazione è passata, dal 48 per cento del primo anno, a valori superiori all'80 per cento negli anni successivi;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura della «Nuova Sabatini» al fine di dare continuità ad uno strumento atto a sostenere lo sviluppo delle imprese che puntano sulla competitività e sulla crescita, continuando a dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa.

EMENDAMENTI

3.0.1

PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese", sulla base degli indirizzi regionali, la copertura finanziaria necessaria alla chiusura delle partite pregresse con Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017-2019 e l'avvio del nuovo periodo contrattuale, con particolare riferimento agli oneri di ammortamento del materiale rotabile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto a euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.2

PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021, per garantire al consorzio pubblico denominato "Agenzia della mobilità piemontese" la copertura finanziaria necessaria alla chiusura del contenzioso con

Trenitalia S.p.A per gli anni di servizio 2017 - 2019 e la stipula del nuovo contratto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 108.871.100,29 per il 2021 si provvede, quanto a euro 63.856.000 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 e quanto euro 45.015.100,29 con le risorse di cui al D.M. 408 del 10.08.2017 e s.m.i. I predetti importi sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione alle risorse di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 oggetto di riprogrammazione.».

3.0.3

PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale nel contesto critico conseguente l'impatto della pandemia Covid-19, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 108.871.100,29 per il 2021 utilizzabile per sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario delle aziende affidatarie del servizio TPL regionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 108.871.100,29 per il 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.».

3.0.4

PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su ferro nel contesto critico conseguente all'impatto della pandemia Covid-19, è ammesso alle Regioni l'utilizzo delle risorse già programmate per il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 anche al fine di sostenere gli oneri di ammortamento del materiale rotabile ferroviario.».

3.0.8

NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 1 gennaio 2019 ed hanno effettuato la prima operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi con relativa fattura a partire dal 1° maggio 2019, sono, altresì, riconosciuti: *a)* il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 177; *b)* il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 1 a 12, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2011, n. 190.».

3.0.9

NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 3-bis.

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al 50% del credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. Per il restante 50% del credito vantato, ai soggetti acquirenti dei servizi sportivi spetta un credito d'imposta".

2. Ai soggetti acquirenti, i quali forniranno prova di aver rinunciato al credito ed ai *voucher* di cui al comma 1 del presente articolo nonché del versamento effettuato, spetta un credito d'imposta nella misura pari all'ammontare del corrispettivo versato per i periodi non fruiti».

3.0.10

NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

3.0.11

NANNICINI

Ritirato

L'articolo 29, della legge 22 aprile 2021, n. 53, è abrogato.

Art. 4

4.1

GUIDOLIN

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il raddoppio della tratta Mantova-Verona della linea ferroviaria Bologna-Verona, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 170 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 740 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «AV/AC».

4.3

GAUDIANO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria» inserire le seguenti: «, all'ampliamento della Metropolitana Leggera Area Nord di Salerno - Tratta Salerno - Pompei, nonché allo sviluppo dell'asse di collegamento Nocera - Sarno, finalizzati all'incremento della fruizione culturale dei siti archeologici dell'Agro Nocerino-Sarnese,».

4.4

ABATE

Al comma 2, dopo le parole: «Reggio Calabria,» aggiungere le seguenti: «inclusa la realizzazione della tratta che si estende da Sibari a Tarsia,» e sostituire le parole da: «9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030» con le seguenti: «9.435 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 207 milioni di euro per l'anno 2023, 257 milioni di euro per l'anno 2024, 747 milioni di euro per l'anno 2025, 1.807 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 3 inserire il seguente:

«Agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

4.5

GAUDIANO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione della stazione AV "Vesuvio Est-linea- Monte Vesuvio", è altresì autorizzata la spesa complessiva inserita del Contratto di Programma - parte Investimenti, pari a 35,5 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 altresì previsto per la realizzazione nel finanziamento 2017 con assegnazione delle risorse con fondi FSC (Delibera CIPE n. 98/2017)».

4.6

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura di dibattito pubblico per l'opera di cui al comma 2, comprese le modalità di monitoraggio dell'istituto, in relazione agli interventi finanziati attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblici, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi ad ogni lotto della linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.».

4.7

PRESUTTO, GIAMMANCO, NUGNES, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, FERRARA, TRENTACOSTE, VANIN, VACCARO, MAUTONE, DI PIAZZA, LA

MURA, GIANNUZZI, ANGRISANI, AUDDINO, DE LUCIA, GRANATO, LANNUTTI, PUGLIA, LOMUTI, ROMANO, CASTIELLO, D'ANGELO, RICCIARDI, MORONESE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro il 30 novembre 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenta al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili il progetto di fattibilità tecnica ed economica di tutti i lotti relativi alla linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria specificando, in particolare, gli interventi necessari e i tempi previsti per adeguare con codifica per traffico combinato P/C 80 la linea da Gioia Tauro a Verona. A tal fine è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, rimodulando le risorse già stanziato per l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale della medesima linea e le economie sulla "variante di Agropoli"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sul Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2026. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di ripresa e resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare approvato dall'articolo 1, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi

negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina 82 miliardi di euro al Mezzogiorno sui 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio, corrispondenti a una quota del 40 per cento. Data la finalità del Piano nazionale per gli investimenti complementari, volto ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare necessario che il monitoraggio della ricaduta territoriale sia esteso all'intero quadro del PNRR, anche ai fini della verifica della legge sulla quota di investimenti ordinari da allocare nel Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente. Come osservato dalla Svimez, una distribuzione territoriale delle risorse più favorevole al Mezzogiorno, e più coerente con l'obiettivo europeo della coesione territoriale (pari al 50 per cento), non solo avrebbe l'effetto di incrementare significativamente la crescita del PIL meridionale e di attivare un ulteriore incremento di posti di lavoro, ma determinerebbe anche una maggiore crescita complessiva dell'economia nazionale di circa un punto percentuale; il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno sono uno dei tre obiettivi trasversali del PNRR e rientrano tra gli obiettivi individuati anche nelle Raccomandazioni della Commissione europea formulate nei confronti del nostro Paese. In relazione a tali priorità sono previste sia risorse provenienti dal fondo React-EU, per un importo di circa 8,4 miliardi, che stanziamenti del «Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027» (FSC), per il quale all'articolo 2 del presente decreto-legge viene disposto con il Fondo complementare un incremento delle risorse di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 senza un riferimento espresso alle finalità del PNRR;

il PNRR presentato dal Governo, in piena coerenza con i pilastri del Programma *Next Generation* EU (NGEU), assegna il maggior impegno al riequilibrio territoriale con la «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», al fine di realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia complessiva e, nello specifico, con «l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale»;

nell'ambito della «Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile», del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a 25,40 miliardi di euro, gli Interventi sulla rete ferroviaria rappresentano la prima componente (M3C1.1), con risorse pari a 24,77 miliardi di euro;

il PNRR, con la finalità di avviare concretamente politiche per il superamento dei divari tra le diverse aree del Paese, dettaglia l'investimento con queste intenzioni progettuali: estendere l'Alta Velocità al Sud, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l'avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia;

con decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è stata autorizzata alla redazione del progetto di fattibilità tecni-

co-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di Alta velocità, della direttrice ferroviarie Salerno-Reggio Calabria;

nel PNRR, per l'investimento sulla rete ad alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, viene previsto l'obiettivo di un miglioramento delle prestazioni per consentire il transito dei treni merci; in particolare per il porto di Gioia Tauro ulteriori significative risorse sono previste da subito a valere su risorse nazionali;

il comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge, integrando l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria l'autorizzazione di una spesa complessiva di 9.4 miliardi di euro. In proposito, già nel PNNR inviato alla Commissione europea, nell'ambito dei Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (M3-C1-I 1.1), sono previste risorse per l'AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi euro;

impegna il Governo:

considerata la finalità d'integrazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad adoperarsi per garantire che, per tutte le misure disposte dal PNRR e per le linee di intervento indicate nel Piano complementare, ciascuna missione e ciascun programma di investimento sia orientato a favorire l'impegno della coesione territoriale attraverso una coerente allocazione delle risorse nel rispetto della legge sulla quota di investimenti ordinari da destinare al Mezzogiorno in proporzione alla popolazione residente, anche attraverso un monitoraggio costante e puntuale di verifica della quota prevedibile ed effettiva allocata per ciascun intervento;

con riferimento al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione (FSC), ad adoperarsi per garantire, nel periodo di programmazione 2021-2027, gli attuali criteri di riparto previsti per tale Fondo, che prevedono l'80 per cento delle risorse destinate alle regioni del Sud;

ad adoperarsi per predisporre, tramite la Rete Ferroviaria Italiana, il migliore progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, con caratteristiche che consentono l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale e una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni, anche con un adeguato collegamento con la linea di Gioia Tauro, ma che minimizzi anche l'impatto sul territorio.

G4.2

ABATE

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (AS 2207);

premesso che:

l'articolo 4 reca misure di interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC;

il comma 2, per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, autorizza la spesa complessiva di 9,4 miliardi di euro e, nell'ambito dello studio della nuova linea alta velocità Salerno-Reggio Calabria, individua gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente;

tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km. Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h);

valutato che:

questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km;

impegna il Governo a prevedere:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, essendo il terzo lotto funzionale Praia-Tarsia utile a ridurre i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, la costruzione del tratto tra Sibari e Tarsia (da Cosenza, secondo il progetto, passerà la nuova linea e, quindi, è già inserito negli elaborati) inserendolo esplicitamente nel progetto e nel DDL in oggetto in quanto, come si evince dal testo, lo cita ma, attualmente, non lo prevede.

G4.3

FENU, EVANGELISTA, DORIA, MARILOTTI, LUNESU, FLORIS

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (A.S. 2207),

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie di Alta Velocità (AV) e Alta Capacità (AC), con particolare riferimento alla tratta Vicenza-Padova e alla tratta Salerno-Reggio Calabria;

in base agli ultimi dati Eurostat, rielaborati da Svimez e Ance, lo sviluppo dell'Alta Velocità nelle linee ferroviarie del Mezzogiorno risulta fortemente carente: dei 1.583 chilometri della rete nazionale nel sud d'Italia sono solo 181 i chilometri coperti (pari all'11,4 per cento), mentre nel Centro-Nord la rete è di 1.402 km, (pari all'88,6 per cento del totale);

più in generale, per quanto concerne la rete ferrovia, il Mezzogiorno, dispone di soli 5.730 chilometri, contro i 7.533 chilometri del Nord. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con Paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore: nel Meridione ci sono infatti 45 chilometri di ferrovie per 1.000 chilometri quadrati di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;

per quanto riguarda le caratteristiche della rete ferroviaria, la sotto-dotazione del Sud e delle Isole rispetto al resto del Paese risulta ancor più evidente: a fronte di percentuali superiori alla media, e vicine all'80 per cento per il Nord ed il Centro, nell'area del Mezzogiorno tale incidenza non arriva al 50 per cento. Inoltre la percentuale di linee a doppio binario si attestano intorno al 51 per cento a fronte del 60 per cento del totale della linea elettrificata nella penisola;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come delineato, non sembra colmare la sperequazione infrastrutturale che si registra nelle diverse aree del Paese;

gli interventi contenuti nella Missione 3 prevedono investimenti sulla rete ferroviaria con l'obiettivo di concludere i principali assi ferroviari, integrandoli alla rete AV/AC, e contestualmente di velocizzare e mettere in sicurezza l'intera rete, con un rapido miglioramento nei tempi di percorrenza delle linee, in particolare nel Mezzogiorno. Per quest'ultimo si prevedono per

lo più interventi di *upgrading*, elettrificazione e resilienza, mirati ad elevare gli standard prestazionali delle infrastrutture esistenti, sia per il traffico viaggiatori che per quello merci;

gli interventi di *upgrading* non sono quindi accompagnati da azioni volte all'irrobustimento dell'offerta trasportistica tramite la realizzazione di nuove strade ferrate e una diffusa alta velocità;

rilevato che:

il progetto SaRNet (*Sardinia Rail Network*) avrebbe il merito di contribuire sensibilmente a colmare il cronico *gap* infrastrutturale esistente tra la regione Sardegna e il resto d'Italia attraverso il completamento della rete ferroviaria e la connessione dei territori sardi con le reti TEN-T;

il progetto è suddiviso in tre interventi, differenti per tipologia ma strettamente coerenti ed integrati tra loro per natura e funzioni svolte, in modo da massimizzarne gli effetti: *i*) la riqualificazione della tratta ferroviaria Nuoro-Macomer nel tratto compreso tra Prato Sardo (zona industriale di Nuoro) e Birori, per una lunghezza complessiva di circa 50 chilometri; 2) la realizzazione della connessione su metro leggera dal centro di Nuoro con la linea Prato Sardo-Borore, per una lunghezza complessiva di 7 chilometri, che consentirebbe il collegamento dei quartieri che hanno riguardato l'espansione urbana di Nuoro negli ultimi 50 anni; 3) la realizzazione della nuova linea ferroviaria Prato Sardo-Siniscola-Olbia con l'obiettivo di garantire la continuità dei collegamenti fino ad Olbia dove la linea su ferro si riconetterebbe con la linea Rfi;

la realizzazione del progetto consentirebbe di collegare in modo veloce e sostenibile i principali centri urbani e produttivi dell'isola, con particolare riguardo ai collegamenti tra versante orientale e occidentale dell'isola, garantirebbe a tutti i territori del centro della Sardegna, ed in particolare al capoluogo Nuoro, un sistema di collegamento ferroviario con i principali porti (Cagliari, Olbia e Porto Torres) ed aeroporti (Cagliari e Olbia) e quindi di connessione con le reti TEN-T europee e favorirebbe il trasporto delle merci prodotte nelle zone industriali di Prato Sardo, Sologo, Siniscola e Bolotana (attualmente non servite da un sistema ferroviario) verso gli scali marittimi;

tali proposte si caratterizzano per l'elevata complementarità con altri interventi già finanziati o in programmazione. Ci si riferisce in particolare al Piano di rilancio del Nuorese, finalizzato allo sviluppo delle zone interne e per il quale la realizzazione del sistema ferroviario appare fondamentale, alla connessione ferroviaria porto ed aeroporto di Olbia con il centro città, previsto nel NGEU, all'integrazione dell'Accordo quadro tra regione Sardegna e RFI, con il potenziamento della Dorsale Sarda Cagliari-Olbia/Sassari, e

all'integrazione del Contratto di programma tra regione Sardegna e Trentino-Alto Adige per il rinnovo del materiale rotabile in esercizio,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, investimenti specificamente diretti al completamento della rete ferroviaria della regione Sardegna, con particolare riferimento ai collegamenti tra i territori orientali e centrali, al fine di migliorare sensibilmente l'accessibilità dell'intera isola.

EMENDAMENTI

4.0.1

MASINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga all'articolo 54-bis, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori nell'ambito di lavori domestici, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carney* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Restano fermi i limiti di cui al comma 1 del citato articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 54-bis.

2. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante modalità telematiche semplificate individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dall'INPS, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio.

4. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

4.0.2

RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, nonché le prestazioni di assistenza e riabilitazione logopedica destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

MIRABELLI, PERGREFFI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex FIAT ALFA-ROMEO)

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema di accessibilità anche attraverso il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale come stabilito nell'aggiornamento dell'atto integrativo dell'accordo di programma per la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area *ex* FIAT ALFA-ROMEO di Arese, a completamento degli interventi previsti all'articolo 1, comma 265 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2021, 21 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, 45 milioni di euro per il 2024 e 34 milioni di euro per il 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), punto 3);

b) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 24 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), punto 2);

c) quanto a 10 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), punto 1)».

4.0.4

VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

4.0.5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 1.6-Potenziamento delle linee regionali, al fine di sostenere la transizione verde e l'efficientamento nel settore dei trasporti, nonché il miglioramento della sicurezza e della regolarità del traffico ferroviario regionale della linea ferroviaria Trento - Bassano del Grappa (VI), per l'interramento della tratta ferroviaria e la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di circa 1.450 metri, nel tratto che collega Trento al comune di Pergine Valsugana (TN), è autorizzata una spesa complessiva di 53 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Lo stanziamento di cui al presente comma è destinato altresì alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di intercon-

nessione tra il tessuto urbano e la stazione ferroviaria del predetto comune di Pergine Valsugana (TN).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.6

MINUTO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di reati intenzionali violenti con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9 per cento per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota d'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

4.0.7

RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.8

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

4.0.9

SACCONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'operatività della polizza assicurativa di cui al comma 1, le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private assolvono almeno il 60 per cento degli obblighi formativi dei soggetti interessati; in caso contrario, al verificarsi di un sinistro, si applica una franchigia del 5 per cento a carico dell'inadempiente."».

4.0.10

SICLARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

LA COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Piano di cui al comma 1» con le seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1».

Al comma 2, lettera c), ai punti 1. e 2., sostituire le parole: «Rinnovo flotte, bus» con le seguenti: «Rinnovo delle flotte di bus» e, al punto 13, sostituire le parole: «Riquilificazione edilizia» con le seguenti: «Riquilificazione dell'edilizia».

Al comma 2, lettera d), punto 1., sostituire le parole: «sui siti» con le seguenti: «su siti».

Al comma 2, lettera h), all'alinea, sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari» e, al punto 1, sostituire le parole: «settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» con le seguenti: «settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo».

Al comma 5, sostituire la parola: «Enea» con le seguenti: «Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

Al comma 6, sostituire le parole: «Piano di cui al comma 1,» con le seguenti: «Piano nazionale per gli investimenti complementari».

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «PNRR» con le seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «è utilizzata la piattaforma» con le seguenti: «è utilizzato il sistema informatico».

Al comma 8, sostituire le parole: «sono concessi» con le seguenti: «è subordinata alla».

Art. 2

Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo sviluppo e coesione» con le seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»

Art. 4

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno nel 2029» con le seguenti: «per l'anno 2029» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno nel 2021» con le seguenti: «per l'anno 2021».

Al comma 2, sostituire le parole: «di 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e di 1.235 milioni» con le seguenti: «1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni».

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59».

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milioni» con le seguenti: «1 milione».

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «mediante corrispondente mediante riduzione» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione».
